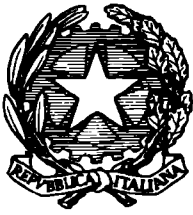


# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 febbraio 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2008 è terminata il 26 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

### S O M M A R I O

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 25.

Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 26.

Norme per l'esposizione delle bandiere delle minoranze linguistiche-storiche presenti sul territorio della Regione Piemonte..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 27.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2008..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 28.

Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa..... Pag. 4

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 luglio 2007, n. 0208/Pres.

Legge regionale n. 12/2006, art. 4, commi 38, 39 e 40. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale in regime *de minimis* per l'installazione di impianti solari fotovoltaici. Approvazione .. Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio 2007, n. 0209/Pres.

Legge regionale n. 18/2006, art. 6, comma 4. Regolamento concernente criteri, procedure e modalità per la concessione di contributi ai comuni per la valorizzazione della vocazione turistica di Aquileia e dei siti archeologici contigui. Approvazione..... Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 luglio 2007, n. 0226/Pres.

Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli-Venezia Giulia. Approvazione ..... Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 luglio 2007, n. 0229/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 1329/1965 emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres., e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione di modifiche..... Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 agosto 2007,  
n. 0233/Pres.

**Regolamento sulla concessione di contributi per la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione e ricerca su processi e modalità di erogazione dei servizi, per l'introduzione di tecnologie innovative di interesse generale e per il trasferimento di conoscenze nel settore della salute e della protezione sociale.** Approvazione ..... Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 agosto 2007,  
n. 0236/Pres.

**Regolamento concernente criteri per l'accreditamento e modalità per la concessione dei contributi annuali previsti per il funzionamento e l'attività delle mediateche di sistema dall'art. 7, comma 2, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia).** Approvazione Pag. 16

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 21 settembre 2007, n. 29.

**Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.** ..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2007, n. 30.

**Interventi regionali a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell'area del Veneto orientale** ..... Pag. 27

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2007, n. 31.

**Ratifica dell'intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti** ..... Pag. 28

**REGIONE PIEMONTE**

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 25.

**Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 27 dicembre 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

**Finalità**

1. La Regione partecipa a iniziative di solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime di incidenti sul luogo di lavoro, al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie.

Art. 2.

**Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro**

1. La Regione istituisce il fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzato a erogare contributi a favore dei familiari delle persone che sono decedute a seguito di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro.

2. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, adottato previo parere della competente Commissione consiliare, destinatari, criteri, modalità e termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. L'applicazione del fondo riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 3.

**Norma finanziaria**

1. Al fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, il cui stanziamento a partire dall'esercizio 2008 è pari a un milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza, ed è iscritto nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) DA15001 (Formazione professionale lavoro Segreteria direzione 15 titolo 1 spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 4.

**Dichiarazione di urgenza**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte. La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 21 dicembre 2007

MERCEDES BRESSO

*(Omissis)***08R0088**

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 26.

**Norme per l'esposizione delle bandiere delle minoranze linguistiche-storiche presenti sul territorio della Regione Piemonte.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 27 dicembre 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

**Bandiere delle comunità di riferimento dei gruppi linguistici della Regione**

1. Sugli edifici pubblici dei comuni in cui sono insediate popolazioni appartenenti ai diversi gruppi linguistici della Regione Piemonte, così come individuati dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) e tutelati dallo Statuto della Regione stessa come espresso dall'art. 7, comma 4, può essere esposta, accanto alle bandiere italiana, europea e regionale, anche quella della comunità di riferimento.

Art. 2.

**Uso delle bandiere**

1. Sono fatte salve le disposizioni normative statali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 21 dicembre 2007

MERCEDES BRESSO

*(Omissis)***08R0089**

## LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 27.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2008.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 27 dicembre 2007)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Esercizio provvisorio*

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 66 dello statuto e dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 29 febbraio 2008 il bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2008, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 contenuti nel disegno di legge n. 505 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008-2010) presentato al Consiglio regionale e limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti.

2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali ed alle spese per la tutela dell'incolumità pubblica, nonché quelli relativi ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale.

## Art. 2.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 21 dicembre 2007

MERCEDES BRESSO

(Omissis)

08R0090

## LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 28.

**Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa.**

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 31 ottobre 2007)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Piemonte, riconoscendo al sistema nazionale di istruzione ed istruzione e formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, di cui alle leggi vigenti in materia, promuove un sistema di azioni che offra la possibilità per tutti gli allievi di raggiungere il successo scolastico e formativo.

2. La Regione, ferme restando le competenze già attribuite ai comuni e alle province nel rispetto della normativa costituzionale e secondo il principio di sussidiarietà, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio ed all'apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia.

3. La programmazione degli interventi per garantire il diritto allo studio e la libera scelta educativa avviene previa consultazione degli enti locali piemontesi, delle istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie e delle agenzie formative accreditate.

4. La Regione, nel definire le politiche dell'istruzione e formazione, tenendo come riferimento gli obiettivi europei, riconosce come elemento centrale l'allievo in formazione, a cui è garantito, fin dalla scuola dell'infanzia, l'accesso ad una offerta formativa diffusa e qualificata, che si sviluppi lungo tutto l'arco della vita.

5. La Regione riconosce il fondamentale ruolo delle istituzioni scolastiche autonome e si impegna a collaborare con esse per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.

6. La legge disciplina, integra e coordina l'insieme delle attività e delle provvidenze svolte ed erogate dalla Regione per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, quale complesso unitario ed organico di interventi volti a garantire l'effettivo esercizio dei diritti riconosciuti all'allievo in formazione.

## Art. 2.

*Oggetto*

1. La Regione promuove gli interventi che sostengono il diritto all'istruzione e formazione, a partire dalla scuola dell'infanzia e fino al conseguimento di un titolo di studio superiore, anche in relazione alla tutela del principio della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti.

2. Gli interventi hanno per oggetto:

a) la prevenzione e il recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica;

b) l'offerta di servizi e interventi differenziati, volti ad ampliare e qualificare la partecipazione della persona al sistema di istruzione e formazione;

c) il raccordo fra i sistemi dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale e di questi con i servizi socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi del territorio;

d) il sostegno per il mantenimento, l'ampliamento e la valorizzazione dei servizi connessi con il diritto allo studio ed all'apprendimento nelle aree della Regione nelle quali la distribuzione dei medesimi comporta particolare disagio;

e) la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa;

f) la realizzazione di progetti mirati al sostegno didattico ed educativo degli allievi in condizioni di svantaggio sociale con necessità educative speciali;

g) lo sviluppo di azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla legge;

h) la realizzazione di progetti mirati all'accoglienza, all'integrazione culturale e all'inserimento scolastico dei cittadini stranieri e degli immigrati;

i) il sostegno del merito scolastico e formativo;

j) l'utilizzo, a fini scolastici e formativi, delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio;

k) il sostegno della mobilità internazionale;

l) la realizzazione di progetti mirati al sostegno delle pari opportunità e all'alternanza scuola lavoro;

m) la realizzazione di interventi di edilizia scolastica finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 1.

#### Art. 3.

##### *Destinatari*

1. Gli interventi regionali sono attuati in favore degli allievi del sistema dell'istruzione e formazione piemontese, in età scolare o in rientro formativo, frequentanti le istituzioni scolastiche autonome, fin dalla scuola dell'infanzia, ed i corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo.

2. Gli interventi sono rivolti altresì agli studenti residenti in Piemonte che frequentano istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione.

#### Art. 4.

##### *Interventi*

1. Gli interventi di cui all'art. 2 sono così individuati:

a) attività di assistenza scolastica volte a favorire il concreto esercizio del diritto allo studio, quali i servizi di mensa, trasporto, residenziali ovvero altri interventi analoghi così definiti dal piano triennale di cui all'art. 27;

b) azioni per garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e formazione degli allievi disabili certificati o con necessità educative speciali;

c) servizi strumentali, interventi volti a costituire dotazioni scolastiche finalizzate a consentire prestiti d'uso dei libri di testo, fornitura di materiale e sussidi didattici, facilitazioni per la costituzione di reti scolastiche;

d) erogazione di contributo alle scuole paritarie dell'infanzia per garantire il mantenimento e, ove possibile, l'ampliamento del servizio in tutto il territorio regionale;

e) attribuzione di benefici economici per merito scolastico, erogazione di borse di studio e di assegni di studio a parziale copertura delle spese di iscrizione, frequenza, acquisto di libri di testo e trasporto degli allievi in disagiate condizioni economiche, frequentanti le scuole statali e paritarie ed i corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 34 della Costituzione;

f) istituzione di un fondo di emergenza presso gli istituti scolastici per gli allievi in particolari condizioni di disagio economico e a rischio di insuccesso scolastico;

g) azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa, quali facilitazioni per l'utilizzo a fini didattici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio, realizzazione di progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali come strumento di facilitazione dell'apprendimento, assunzione di iniziative volte a promuovere e sostenere la continuità tra

i diversi gradi ed ordine di scuole, nonché forme di collaborazione fra scuole e famiglie;

h) realizzazione di interventi per particolari categorie di utenze quali carcerati, ospedalizzati, stranieri e progetti di qualificazione ed aggiornamento del personale docente;

i) sostegno alle scuole site in aree territorialmente disagiate;

j) interventi di miglioramento dell'edilizia scolastica.

#### Art. 5.

##### *Accordi di collaborazione*

1. Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 4 le province promuovono la stipula di accordi di collaborazione tra gli enti territoriali, le istituzioni scolastiche autonome e le agenzie formative accreditate con il coinvolgimento dei servizi sociali, sanitari, culturali e del lavoro presenti sul territorio nella progettazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi.

#### Art. 6.

##### *Assistenza scolastica*

1. La Regione, al fine di favorire l'accesso e la frequenza del sistema scolastico, prevede specifici stanziamenti di risorse destinate allo svolgimento dei servizi di trasporto, mensa e servizi residenziali ovvero altri interventi analoghi, individuando altresì gli obiettivi ed i criteri degli stessi.

#### Art. 7.

##### *Prevenzione e recupero dell'abbandono scolastico*

1. La Regione prevede specifici stanziamenti di risorse al fine di sostenere la realizzazione di progetti ed iniziative mirati a prevenire e recuperare il fenomeno dell'abbandono scolastico, individuando altresì gli obiettivi ed i criteri degli interventi.

#### Art. 8.

##### *Dotazioni librerie*

1. La Regione, con il piano triennale di cui all'art. 27, ha facoltà di prevedere specifici stanziamenti di risorse, al fine di agevolare l'uso gratuito dei libri di testo nelle scuole secondarie di primo grado e nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione e formazione professionale da parte degli allievi provenienti da famiglie in condizioni economiche disagiate, per consentire l'attivazione dell'istituto del prestito d'uso.

2. La Regione, al fine di agevolare la fruizione, da parte degli allievi del sistema di istruzione pubblico, delle dotazioni librerie delle istituzioni scolastiche autonome, con il piano triennale di cui all'art. 27 ha facoltà di prevedere specifici stanziamenti di risorse da destinarsi alla realizzazione di reti scolastiche volte ad ampliare le dotazioni librerie degli istituti.

3. I comuni, nell'ambito delle competenze definite nell'art. 31, provvedono alla fornitura dei libri di testo agli allievi delle scuole primarie e al rimborso totale o parziale del costo dei libri di testo agli allievi in condizioni economiche più svantaggiate delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti in Piemonte, secondo i criteri definiti dal piano triennale di cui all'art. 27 ed in osservanza delle disposizioni ministeriali.

#### Art. 9.

##### *Piani annuali provinciali*

1. Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 6, 7 e 8, le province competenti per territorio predispongono il relativo piano annuale, anche mediante accordi con i comuni singoli o associati e con le istituzioni scolastiche autonome o le agenzie formative accreditate,

nel rispetto degli obiettivi e dei criteri definiti con il piano triennale di cui all'art. 27 ed erogano altresì le relative risorse.

#### Art. 10.

##### *Valorizzazione delle eccellenze e del merito*

1. La Regione, nell'intento di investire sulle risorse umane e valorizzare le eccellenze tra i giovani, istituisce un premio annuale non monetario e di valenza culturale destinato agli studenti distinti in modo particolare nel percorso e negli esiti scolastici dell'ultimo biennio delle scuole superiori.

2. La Regione riconosce agli studenti, che nelle scuole secondarie di secondo grado raggiungono un livello particolarmente alto di merito scolastico, benefici economici anche nella forma di compartecipazione a spese di viaggio e di istruzione, scambi con l'estero, attività per l'approfondimento di lingue straniere.

3. Il piano triennale di cui all'art. 27 definisce:

- a) le entità e le caratteristiche del premio di cui al comma 1;
- b) le condizioni di merito, i limiti di reddito, le modalità, il numero annuale e l'importo complessivo dei benefici di cui al comma 2, in osservanza dei principi desumibili dalla normativa statale in materia.

4. I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con le altre provvidenze previste dalla legge.

#### Art. 11.

##### *Borse di studio*

1. Per gli allievi della scuola secondaria di secondo grado e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, la Regione, con risorse proprie, integra la borsa di studio erogata dallo Stato, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione), alle famiglie in condizione di svantaggio ed istituisce una analoga borsa di studio regionale anche per le famiglie con un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) superiore.

2. Il piano triennale di cui all'art. 27 definisce, in osservanza dei principi desumibili dalla normativa statale in materia, l'entità delle borse e le fasce di reddito a cui viene attribuita la borsa regionale.

3. La borsa di studio di cui al comma 1 è cumulabile con le altre provvidenze previste dalla legge.

#### Art. 12.

##### *Assegno di studio*

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio, differenziati per fasce di reddito, finalizzati alla parziale copertura delle seguenti spese:

- a) iscrizione e frequenza;
- b) libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti.

2. Gli assegni di cui al comma 1 sono attribuiti, in via prioritaria, alle fasce più deboli della popolazione scolastica e su graduatorie distinte così formulate:

- a) per le spese di iscrizione e frequenza, in forma decrescente in base alla percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili e certificate sulla situazione reddituale del nucleo familiare;
- b) per libri di testo, attività integrative dei piani dell'offerta formativa e trasporti, in forma crescente in base alla situazione reddituale del nucleo familiare.

3. L'assegno di studio è cumulabile con le provvidenze previste dagli articoli 8, comma 3, 10 e 11, ma non è ammessa la concorrenza su entrambe le graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Le risorse destinate a ciascuna tipologia di intervento sono definite dal piano triennale di cui all'art. 27.

5. Gli assegni di studio sono annualmente erogati dalla Regione, sulla base delle istanze pervenute ai comuni sede delle istituzioni scolastiche autonome, e dagli stessi istruite, secondo le disposizioni ministeriali e, per quanto di competenza regionale, secondo le indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'art. 27, che defluisce:

- a) l'ammontare complessivo delle risorse destinate per la composizione delle singole graduatorie;
- b) l'entità massima dell'assegno di studio erogabile;
- c) l'importo dell'assegno per ogni ordine di scuola;
- d) l'importo dell'assegno per ogni fascia di reddito;
- e) la percentuale di rimborso della spesa;
- f) il limite di situazione reddituale per poter accedere all'assegno;
- g) la soglia reddituale al di sotto della quale non si fa ricorso alla formazione delle graduatorie;
- h) le modalità per l'erogazione dell'assegno.

6. Gli assegni di studio di cui al comma 1 sono cumulabili con le provvidenze previste dalla legge n. 62/2000 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo).

#### Art. 13.

##### *Fondo di emergenza*

1. La Regione, al fine di agevolare le famiglie degli allievi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado in situazione di particolare disagio economico ed a rischio di abbandono scolastico, ha facoltà di assegnare per interventi straordinari ed emergenze particolari, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, alle istituzioni scolastiche autonome che ne fanno richiesta, un fondo per anticipare, totalmente o parzialmente, le borse e gli assegni di studio erogati ai sensi della legge.

2. Il piano triennale di cui all'art. 27 definisce forme e modalità per l'erogazione del fondo di cui al comma 1.

#### Art. 14.

##### *Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali*

1. La Regione riconosce la funzione sociale e formativa svolta dalle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali operanti nel proprio territorio, purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini.

2. Le scuole di cui al comma 1 ed i comuni ove hanno sede, al fine di mantenere il servizio di pubblica utilità attualmente svolto, stipulano apposite convenzioni secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale.

3. La Regione contribuisce, in via integrativa, agli interventi oggetto delle convenzioni di cui al comma 2.

4. Per particolari situazioni e per mantenere il servizio in zone disagiate, la Regione può, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, erogare direttamente, previo parere favorevole dei comuni ove hanno sede, contributi alle scuole, sulla base di criteri definiti dal piano triennale di cui all'art. 27.

5. Il piano triennale di cui all'art. 27 definisce l'ammontare delle risorse destinate, le modalità e i criteri per l'erogazione del contributo.

## Art. 15.

*Interventi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali*

1. La Regione, per garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e formazione degli allievi disabili certificati o con necessità educative speciali e per favorire l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione, formula specifici indirizzi per la realizzazione di una programmazione coordinata delle attività scolastiche con quelle sanitarie e socio-assistenziali;

2. Gli interventi di cui al presente art. sono attivati nell'ambito degli indirizzi regionali di cui al comma 1, anche in collaborazione con le famiglie, attraverso una programmazione coordinata dei servizi e delle attività scolastiche per la predisposizione di un piano educativo individualizzato, al quale possono concorrere altri soggetti pubblici e privati.

3. Gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali sono attuati nel quadro degli accordi di programma previsti dall'art. 17 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

4. Nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 3:

a) i comuni e le province, secondo le rispettive competenze, provvedono, nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'amministrazione scolastica e le aziende sanitarie locali, agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;

b) le aziende sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.

5. Per gli allievi disabili certificati, nell'ambito dei protocolli d'intesa, i comuni singoli o associati, le comunità montane e collinari e le province provvedono, sulla base delle disponibilità finanziarie assegnate con il piano triennale di cui all'art. 27 e sulla base del piano educativo individualizzato, predisposto con le famiglie, le istituzioni scolastiche e, ove competenti, le ASL, agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza del sistema educativo di istruzione e formazione attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo, provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia, la comunicazione e l'inserimento reale nel mondo scolastico; la Regione, con le disponibilità finanziarie stanziata dal piano triennale di cui all'art. 27, contribuisce alla realizzazione dei progetti.

6. Gli enti locali, le istituzioni scolastiche autonome, le ASL e gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in base alle specifiche competenze di legge, elaborano con le famiglie un progetto personalizzato per accompagnare la persona disabile nella transizione oltre il mondo della scuola.

7. La Regione, con proprio provvedimento amministrativo, provvede ad individuare le tipologie dei disturbi di apprendimento o di situazione di disagio, per le quali possono essere previsti progetti educativi speciali.

8. La Regione, con il piano triennale di cui all'articolo 27, prevede specifici stanziamenti al fine di assicurare la realizzazione degli interventi.

## Art. 16.

*Interventi per gli allievi ricoverati*

1. La Regione, con il piano triennale di cui all'art. 27, prevede specifici stanziamenti di risorse, al fine di garantire i percorsi formativi agli allievi ricoverati in ospedale o in regime di day hospital o in degenza domiciliare, destinati ad integrare quanto disposto dalla normativa nazionale con interventi finalizzati alla didattica in ospedale o domiciliare.

2. La Regione stipula protocolli operativi con le ASL, l'Ufficio scolastico regionale e con le aziende ospedaliere per dare attuazione al presente art. in tutto il territorio regionale.

3. La Regione può direttamente promuovere e sostenere sperimentazioni di utilizzo di tecnologie multimediali per l'insegnamento a distanza, per le finalità di cui al comma 1.

## Art. 17.

*Sostegno all'inserimento di allievi di nazionalità straniera*

1. La Regione sostiene gli interventi delle istituzioni scolastiche autonome e delle agenzie formative, promossi e coordinati dagli enti locali, volti all'accoglienza, all'integrazione e all'inserimento scolastico degli allievi di nazionalità straniera secondo le linee dettate dal piano triennale di cui all'art. 27, che può prevedere, a tal fine, appositi stanziamenti.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono rivolti a:

a) facilitare l'inserimento degli allievi di nazionalità straniera nei percorsi del sistema educativo, agevolare l'accoglienza, l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana, promuovendo l'accesso ai servizi esistenti, anche con il ricorso a mediatori linguistici e culturali;

b) favorire, in collaborazione con le istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie, l'elaborazione di piani di studio che valorizzino le competenze acquisite dagli studenti nel paese d'origine;

c) sostenere le iniziative volte all'approfondimento della conoscenza della cultura di origine;

d) promuovere la realizzazione di strumentazione e materiale didattico che faciliti l'apprendimento;

e) sostenere l'educazione permanente e favorire la relazione tra l'istituzione scolastica e formativa e le famiglie anche con il ricorso a mediatori linguistici e culturali;

f) promuovere l'attivazione di specifici servizi di consulenza, formazione e documentazione, favorendo il coordinamento delle iniziative con i soggetti competenti presenti sul territorio.

## Art. 18.

*Azioni formative per la popolazione carceraria*

1. La Regione, con il piano triennale di cui all'art. 27, può prevedere specifici stanziamenti di risorse per sostenere corsi di istruzione e formazione che si svolgono nelle case circondariali del territorio piemontese, al fine di agevolare l'inserimento sociale di chi si trova in situazione di detenzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti locali competenti per territorio, secondo le linee dettate dal piano triennale, stipulano apposite convenzioni con le case circondariali.

## Art. 19.

*Suole in aree territorialmente disagiate*

1. La Regione, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (testo unico delle leggi sulla montagna) e dall'art. 22 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare), al fine di favorire la permanenza della popolazione nelle aree territorialmente disagiate ed a rischio di forte decremento demografico, promuove e sostiene interventi atti a valorizzare e mantenere le scuole in tali aree.

2. La definizione di ulteriori aree che possono essere oggetto degli interventi di cui al comma 1 è di competenza della Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa di cui all'art. 26 e previo parere della Commissione consiliare competente.

3. I finanziamenti sono concessi su presentazione, da parte dei comuni singoli o associati o da comunità montane e collinari e in rappresentanza

di tutti i comuni che ne fanno parte, di progetti redatti di concerto con le istituzioni scolastiche finalizzati a rendere qualitativamente adeguato il servizio scolastico ad offrire agli allievi migliori opportunità di apprendimento anche attraverso l'insegnamento a distanza.

4. La Regione eroga altresì assegni di studio in favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, residenti in comuni montani classificati ad alta marginalità ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 16/1999, a parziale compensazione delle spese effettivamente sostenute per il soggiorno nei luoghi di frequenza.

5. Il piano triennale di cui all'art. 27 definisce lo stanziamento complessivo per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, la quota parte di finanziamento da destinarsi alle aree montane e collinari, le modalità di erogazione degli interventi e degli assegni nonché la situazione ISEE per accedervi.

#### Art. 20.

##### *Orientamento*

1. La Regione garantisce ai cittadini di ogni età il diritto all'orientamento per la conoscenza delle opportunità finalizzate alla costruzione di percorsi individuali in ambito educativo, scolastico e formativo, tenendo conto delle capacità e delle aspirazioni individuali per il pieno sviluppo della persona umana e in relazione ai cambiamenti sociali.

2. Gli interventi e i servizi per l'orientamento si realizzano con il concorso dei soggetti statali e privati che attuano le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione e della formazione.

3. Il piano triennale di cui all'art. 27 definisce l'ammontare delle risorse destinate, le modalità e i criteri per l'erogazione del contributo.

#### Art. 21.

##### *Progetti di sperimentazione organizzativa didattica ed educativa*

1. La Regione, con il piano triennale di cui all'art. 27, ha facoltà di prevedere specifici stanziamenti per la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa.

2. I progetti di cui al comma 1, sono definiti in accordo con gli istituti scolastici autonomi e gli enti locali competenti per territorio anche sulla base di eventuali proposte delle province di riferimento.

#### Art. 22.

##### *Interventi relativi all'edilizia scolastica*

1. La Regione persegue l'obiettivo di incrementare una scuola di qualità e di realizzare una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, con riferimento agli andamenti demografici e migratori.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), approva norme tecniche integrative relative anche agli standard di qualità degli edifici scolastici.

3. La Regione, secondo le indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'art. 27 e sulla base delle risorse disponibili, può concedere alle province, ai comuni, alle comunità montane e collinari e ai consorzi di comuni, contributi per interventi edilizi finalizzati a:

a) adeguare il patrimonio edilizio scolastico esistente alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed alle normative regionali integrative di cui al comma 2;

b) recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio scolastico esistente, con particolare riguardo agli edifici aventi valore storico - monumentale ed ambientale;

c) realizzare nuovi edifici scolastici e completare strutture scolastiche esistenti.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva con proprio atto deliberativo gli interventi regionali di edilizia scolastica individuando:

a) i soggetti che possono presentare le proposte di interventi di edilizia scolastica;

b) le procedure e i termini di inoltro delle istanze;

c) i requisiti minimi delle proposte di intervento;

d) i termini di presentazione;

e) la documentazione richiesta;

f) la procedura per la predisposizione dei piani annuali;

g) le modalità di assegnazione dei finanziamenti;

h) le modalità di monitoraggio, vigilanza e verifica degli interventi inseriti nei piani annuali.

5. Sono di competenza dei comuni le funzioni relative all'edilizia scolastica riguardanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado aventi interesse locale.

6. Sono di competenza delle province le funzioni relative all'edilizia scolastica riguardanti le scuole secondarie di secondo grado.

7. Le province esercitano altresì le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi, in favore dei comuni, delle loro forme associative, delle comunità montane e collinari, per mirati e limitati interventi di edilizia scolastica e per gli interventi su palestre ed impianti ginnico-sportivi, nonché per gli interventi urgenti dovuti ad esigenze di sicurezza e di igiene.

#### Art. 23.

##### *Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica*

1. La Regione, previ accordi di collaborazione con gli enti locali, istituisce l'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica e si avvale della stessa per i propri compiti di indirizzo e pianificazione degli interventi a favore del patrimonio di edilizia scolastica del sistema dell'istruzione piemontese.

2. L'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica del sistema dell'istruzione piemontese, finalizzata alla condivisione di dati ed informazioni sugli edifici scolastici con gli enti locali competenti, opera anche in un quadro d'integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli enti locali stessi, attraverso uno specifico sistema informativo regionale, in grado di integrarsi con l'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica prevista dall'art. 7 della legge n. 23/1996.

#### Art. 24.

##### *Anagrafe regionale degli studenti*

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, al fine di combattere la dispersione scolastica, istituisce, su base provinciale, l'anagrafe regionale degli studenti piemontesi nei sistemi dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale e ne disciplina il funzionamento.

2. L'anagrafe regionale degli studenti, finalizzata alla condivisione di dati ed informazioni sugli studenti piemontesi con gli enti locali competenti, opera in un quadro d'integrazione delle informazioni.

#### Art. 25.

##### *Contribuzione degli utenti*

1. I destinatari degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), concorrono al costo dei servizi con contributi differenziati in base alle rispettive condizioni economiche.

2. Sono esclusi dalla contribuzione degli utenti gli interventi per l'assistenza ed il trasporto degli allievi disabili fino all'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e per la fornitura gratuita dei libri di testo nelle scuole primarie.

3. I comuni individuano le fasce economiche di contribuzione e di esenzione a cui rapportare i contributi, tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'art. 27.

#### Art. 26.

##### *Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa*

1. Al fine di elaborare proposte per gli interventi regionali e di valutarne e monitorarne l'attuazione e l'efficacia, è costituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa.

2. La Conferenza è composta dai seguenti membri:

- a) l'assessore regionale competente in materia di istruzione, o suo delegato, che la presiede;
- b) gli assessori provinciali competenti in materia di istruzione o loro delegati;
- c) quattro rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
- d) un rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni (ANPICI);
- e) due rappresentanti dell'Unione nazionale comunità montane (UNCNEM);
- f) un rappresentante della Lega delle autonomie locali;
- g) il direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte;
- h) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- i) un rappresentante per ognuna delle associazioni delle istituzioni scolastiche autonome;
- j) un rappresentante per ognuna delle strutture formative di cui all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007);
- k) un rappresentante per ognuna delle associazioni professionali degli insegnanti riconosciute a livello regionale;
- l) un rappresentante per ognuna delle associazioni dei dirigenti scolastici riconosciute a livello regionale;
- m) un rappresentante per ognuna delle associazioni e coordinamenti dei genitori riconosciuti a livello regionale;
- n) i presidenti delle consulte provinciali degli studenti;
- o) un rappresentante per ognuna delle associazioni studentesche che compongono la Consulta regionale dei giovani.

3. Relativamente ai componenti di cui alle lettere c), d), e), f) h), i), j), k), l), m) e o) del comma 2, il Presidente della Giunta regionale, in base alle designazioni effettuate dalle rispettive associazioni competenti a livello regionale, nomina e revoca i membri della Conferenza con proprio decreto.

4. I componenti durano in carica cinque anni e svolgono le funzioni fino all'insediamento della Conferenza successiva.

5. La Conferenza elegge nel proprio seno un Comitato ristretto composto da un rappresentante designato da ciascuna delle componenti indicate al comma 2 con il compito di recepire le indicazioni della Conferenza stessa e di formulare le conseguenti proposte di interventi alla Giunta regionale.

6. La Conferenza disciplina con proprio regolamento le modalità di organizzazione e funzionamento.

7. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di istruzione.

#### Art. 27.

##### *Piano triennale di interventi*

1. La Giunta regionale, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Conferenza regionale di cui all'art. 26, presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione,

entro il mese di maggio dell'anno di scadenza del precedente piano, la proposta di piano triennale di interventi.

2. Il piano triennale definisce:

- a) le priorità e le linee di sviluppo delle azioni in materia di diritto allo studio, le risorse economiche per farvi fronte ed i relativi criteri di ripartizione tra gli enti locali;
- b) le modalità per l'attribuzione degli assegni studio di cui all'art. 12, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri e le risorse economiche destinate, differenziate per le tipologie di intervento definite dall'art. 12, comma 2;
- c) i criteri e le risorse economiche per l'attribuzione delle borse di studio di cui all'art. 11 e le relative fasce di reddito per averne accesso;
- d) i criteri e le risorse economiche per l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 10 e le relative fasce di reddito per averne accesso;
- e) le modalità per la presentazione dei progetti per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera g);
- f) gli interventi di edilizia scolastica;
- g) i criteri e le modalità per la realizzazione di ogni altro intervento previsto dalla legge.

3. La Giunta regionale può attuare interventi straordinari in caso di necessità o emergenze particolari, destinando specifiche risorse.

#### Art. 28.

##### *Sportello per il cittadino*

1. Al fine di agevolare il cittadino nell'esercizio dei diritti, degli interessi e delle aspettative riconosciuti dalla legge a favore di tutti i soggetti del sistema dell'istruzione e dell'istruzione e formazione piemontese, la Regione promuove presso i comuni singoli od associati, anche attraverso l'avvalimento dei relativi uffici di relazione con il pubblico, l'attivazione di uno sportello con le seguenti funzioni:

- a) ricevimento di ogni istanza, domanda o richiesta contemplata dalla legge avanzata da parte dei soggetti interessati;
- b) inoltro di tali istanze ai soggetti ed alle autorità competenti per la decisione, previa valutazione della loro correttezza e completezza formale;
- c) comunicazione all'interessato, entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze, dell'esito del procedimento, ovvero dell'autorità o soggetto competente, che provvederà a tale comunicazione;
- d) assistenza a favore dei soggetti interessati nella formulazione delle istanze, assicurandone la corretta e completa informazione in ordine ai propri diritti ed alle condizioni per il loro esercizio;
- e) ricevimento di ogni contestazione, doglianza o suggerimento formulato in forma verbale o scritta da parte dei soggetti interessati destinatari delle attività, e successivo inoltro delle medesime presso i soggetti competenti.

2. La Giunta regionale provvede a disciplinare, sentita la Conferenza regionale di cui all'art. 26, le competenze ed i procedimenti rimessi all'attività dell'ufficio.

#### Art. 29.

##### *Funzioni della Regione*

1. La Regione esercita funzioni di programmazione e di indirizzo nelle materie della legge, anche coordinando le politiche di istruzione formazione professionale e di educazione permanente con le proprie politiche sociali, sanitarie, ambientali, culturali, sportive, della montagna e giovanili, di cui ai rispettivi atti di programmazione.

2. La Regione esercita le funzioni amministrative delegate di cui all'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

3. Compete altresì alla Regione l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) la ripartizione dei fondi statali per la fornitura dei libri di testo, di cui all'art. 8, comma 3;
- b) l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 10;

- c) l'attribuzione delle borse di studio di cui all'art. 11;
  - d) l'attribuzione dell'assegno di studio di cui all'art. 12;
  - e) l'assegnazione dei fondi straordinari di cui all'art. 13;
  - f) l'erogazione dei contributi integrativi, di cui all'art. 14;
  - g) l'individuazione delle tipologie dei disturbi di apprendimento o di situazione di disagio, per le quali possono essere previsti i progetti educativi speciali di cui all'art. 15;
  - h) la stipulazione e l'attuazione dei protocolli di cui all'art. 16;
  - i) la definizione delle ulteriori aree territorialmente disagiate ed il sostegno agli interventi di cui all'art. 19;
  - j) il sostegno agli interventi di cui all'art. 21;
  - k) la concessione dei contributi per gli interventi di cui all'art. 22;
  - l) la realizzazione e la gestione delle anagrafi di cui agli articoli 23 e 24;
  - m) l'individuazione delle competenze e dei procedimenti rimessi all'attività dello sportello per il cittadino di cui all'art. 28;
  - n) la previsione di forme alternative di valutazione della situazione economica ai sensi dell'art. 33.
4. La Regione, con la collaborazione della Conferenza di cui all'art. 26, compie le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse e l'attuazione degli interventi regionali.

#### Art. 30.

##### *Funzioni delle province*

##### 1. Le province esercitano le seguenti funzioni:

- a) concorrono all'elaborazione del piano triennale di cui all'art. 27 e favoriscono, nel proprio ambito territoriale, il coordinamento delle azioni di cui alla presente legge promuovendo l'esercizio di funzioni associate;
- b) svolgono le funzioni riguardanti l'istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 139 del decreto legislativo n. 112/1998;
- c) promuovono la stipulazione degli accordi di collaborazione di cui all'art. 5;
- d) predispongono ed approvano il piano annuale degli interventi in materia di assistenza scolastica di cui all'art. 6 ed erogano le relative risorse;
- e) predispongono ed approvano il piano annuale degli interventi in materia di prevenzione e recupero di cui all'art. 7 ed erogano le relative risorse;
- f) predispongono ed approvano il piano annuale degli interventi in materia di dotazioni librerie di cui all'art. 8, commi 1 e 2, ed erogano le relative risorse;
- g) provvedono agli interventi di cui all'art. 15;
- h) sostengono gli interventi di inserimento di cui all'art. 17, con riguardo agli allievi delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi di formazione professionale;
- i) sostengono le azioni formative di cui all'art. 18, stipulando apposite convenzioni con le case circondariali;
- j) eseguono gli interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 22, comma 6;
- k) adottano i provvedimenti per l'attuazione dei programmi di edilizia scolastica di cui all'art. 22, comma 7.

#### Art. 31.

##### *Funzioni dei comuni*

##### 1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:

- a) concorrono all'elaborazione del piano triennale di cui all'art. 27;
- b) svolgono le funzioni riguardanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di cui all'art. 139 del decreto legislativo n. 112/1998;

c) svolgono, in forma singola o associata, tutte le azioni necessarie per attuare:

- 1) gli interventi di trasporto e mensa per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
- 2) gli interventi relativi ai servizi residenziali ove necessari;
- 3) la raccolta e l'istruttoria delle domande relative alle borse di studio di cui all'art. 11 e la successiva erogazione;
- 4) la raccolta e l'istruttoria delle domande relative agli assegni di studio di cui all'art. 12 e la successiva erogazione;
- 5) le convenzioni con le scuole dell'infanzia di cui all'art. 14 procedendo all'erogazione dei relativi fondi;
- 6) gli interventi di cui all'art. 15;
- 7) gli interventi di inserimento di cui all'art. 17, con riguardo agli allievi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
- 8) le azioni formative di cui all'art. 18, stipulando apposite convenzioni con le case circondariali;
- 9) gli interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 22, comma 5;
- 10) la fornitura dei libri di testo;
- 11) l'istituzione dello sportello per il cittadino di cui all'art. 28.

d) individuano le fasce economiche di contribuzione ed esenzione di cui all'art. 25.

2. Per la fornitura dei libri di testo di cui al numero 10) della lettera c) del comma 1:

a) i comuni di residenza, salvo intervengano accordi diversi fra il comune di residenza ed il comune sede della scuola frequentata, provvedono alla fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi della scuola primaria, ai sensi dell'art. 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);

b) i comuni, sede delle istituzioni scolastiche autonome da cui dipende la scuola frequentata, provvedono alla fornitura gratuita, o semigratuita, dei libri di testo, ai sensi dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e dei relativi provvedimenti attuativi, agli allievi che frequentano le scuole secondarie di primo grado e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, aventi sede in Piemonte;

c) il comune di residenza, salvo che intervengano accordi differenti tra la Regione e le altre regioni interessate, provvede alla fornitura gratuita, o semigratuita, dei libri di testo, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 448/1998 e dei relativi provvedimenti attuativi, agli allievi delle scuole secondarie di primo grado e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione residenti in Piemonte e frequentanti in altre regioni italiane.

3. L'organizzazione del servizio di mensa è di competenza dei comuni ove ha sede la scuola, salvo che intervengano accordi diversi fra i comuni interessati.

#### Art. 32.

##### *Trasferimenti di risorse agli enti locali*

1. La Giunta regionale provvede ad individuare, a favore delle province, delle comunità montane o collinari e dei comuni singoli o associati, le risorse necessarie per la gestione delle funzioni attribuite dalla legge in misura non inferiore all'uno per cento del complesso delle risorse disponibili.

2. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 avviene con le modalità previste dall'art. 10 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

## Art. 33.

*Modalità di definizione fasce di reddito*

1. Per l'individuazione dei limiti e delle fasce di reddito per accedere ai benefici finanziari previsti dagli articoli 8, 10, 11 e 12 si applicano le procedure previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

2. Nel caso di minori stranieri le cui famiglie siano per motivi oggettivi impossibilitate a presentare la dichiarazione ISEE e comunque soggetti all'obbligo scolastico ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la Regione, in sede di piano triennale, può prevedere forme alternative di valutazione della situazione economica.

## Art. 34.

*Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla rimozione degli ostacoli che frappongono al pieno godimento del diritto allo studio ed all'apprendimento, nonché alla tutela del principio della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti.

2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione in ordine all'istituzione della Conferenza regionale di cui all'art. 26 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.

3. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, anche avvalendosi dell'attività di monitoraggio svolta dalla Conferenza regionale di cui all'art. 26, presenta entro il 1° marzo di ogni anno alla Commissione consiliare competente, una relazione che, anche sulla base della interrelazione con le altre politiche regionali indicate all'art. 29, comma 1, contiene risposte documentate in ordine alla realizzazione degli interventi realizzati ed al conseguente dettaglio delle risorse impegnate nei seguenti ambiti:

a) promozione del diritto allo studio nelle singole azioni attuate previste dalla legge, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione;

b) azioni concernenti il profilo dell'assistenza scolastica, con peculiare attenzione agli interventi relativi al trasporto, alla mensa ed ai servizi residenziali;

c) entità dei contributi erogati alle scuole paritarie dell'infanzia;

d) numero annuale e importo complessivo dei benefici economici concessi agli studenti per la valorizzazione delle eccellenze e del merito e per le attribuzioni di borse ed assegni di studio;

e) entità dei contributi assegnati per gli interventi di edilizia scolastica e lo stato di attuazione degli stessi;

f) interventi realizzati nelle scuole ubicate in aree territorialmente disagiate, di cui all'art. 19.

4. Per gli ambiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, la relazione indica il dettaglio delle azioni realizzate dagli enti locali a fronte delle risorse ad essi trasferiti con il piano triennale di cui all'art. 27.

## Art. 35.

*Norma transitoria*

1. Nel primo anno di vigenza della legge, e comunque sino all'approvazione del piano triennale di cui all'art. 27, per gli interventi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 4 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 9 aprile 1985, n. 49 (Diritto allo studio. Modalità per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai comuni a norma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed attuazione di progetti regionali).

2. Nel primo anno di vigenza della legge, e comunque sino all'approvazione del piano triennale di cui all'art. 27, per gli interventi previsti dalla lettera d) dell'art. 4 continuano ad applicarsi tutte le disposizioni di cui alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 61 (Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome) e successive modifiche, ivi compreso il contributo previsto all'art. 3, comma 1, lettera c).

3. Nel primo anno di vigenza della legge, e comunque sino all'approvazione del piano triennale di cui all'art. 27, per gli interventi previsti dalla lettera g) dell'art. 4 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali) e successive modifiche.

4. Nel primo anno di vigenza della legge, e comunque sino all'approvazione del piano triennale di cui all'art. 27, per gli interventi previsti dalla lettera i) dell'art. 4 si applicano gli articoli 120, 121 e 122 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I delle legge 15 marzo 1997, n. 59), così come inseriti dall'art. 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'approvazione del piano triennale di cui all'art. 27, per l'anno scolastico 2007/2008 la Giunta regionale predispone gli atti per l'attuazione dell'art. 10 secondo le previsioni di cui ai commi 6 e 7.

6. Per l'assegnazione del premio per la valorizzazione delle eccellenze di cui all'art. 10, comma 1, la Giunta regionale definisce il livello di merito minimo nella media dei dieci e, per gli studenti dell'ultimo anno, nella votazione di cento centesimi con lode all'esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; la Giunta regionale definisce inoltre la tipologia del premio anche tenuto conto del numero degli aventi diritto.

7. Per l'assegnazione dei benefici economici di cui all'art. 10, comma 2, la Giunta regionale definisce in euro 25.000 l'indicatore ISEE del nucleo familiare per accedere al beneficio ed identifica il livello di merito minimo nella media del nove e, per gli studenti dell'ultimo anno, nella votazione di cento centesimi all'esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; la Giunta regionale definisce inoltre l'entità del premio anche tenuto conto del numero degli aventi diritto.

8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'approvazione del piano triennale di cui all'art. 27, per l'anno scolastico 2007/2008 la Giunta regionale predispone gli atti per l'attuazione dell'art. 11, identificando in euro 20.000,00 l'indicatore ISEE del nucleo familiare al di sopra del quale non si può richiedere la borsa di studio e definendo l'importo delle borse stesse, tenuto conto del numero degli aventi diritto.

9. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'approvazione del piano triennale di cui all'art. 27, per l'anno scolastico 2007/2008 la Giunta regionale predispone gli atti per l'attuazione dell'art. 12, secondo le seguenti specificazioni:

a) per l'assegno di studio di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), l'importo massimo è definito in euro 900,00 per la scuola primaria, euro 1.200,00 per la scuola secondaria di primo grado ed euro 1.600,00 per la scuola secondaria di secondo grado;

b) per l'assegno di studio di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), l'importo massimo è definito in euro 200,00 per la scuola primaria, euro 300,00 per la scuola secondaria di primo grado ed euro 500,00 per la scuola secondaria di secondo grado e per i corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo;

10. Gli assegni di cui al comma 9 sono erogati fino alla misura del cento per cento ai richiedenti con indicatore ISEE inferiore o uguale a euro 24.000, fino alla misura del settantacinque per cento ai richiedenti con indicatore ISEE superiore a euro 24.000 e fino a euro 26.000 nonché fino alla misura del cinquanta per cento ai richiedenti con indicatore ISEE superiore a euro 26.000 e fino a euro 29.000.

11. Nel primo anno di vigenza della legge, e comunque sino all'approvazione del piano triennale di cui all'art. 27, le risorse di cui all'art. 32 comma 1 sono gestite dalla Giunta regionale per le spese di funzionamento della legge, informata la Commissione consiliare competente.

12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e nelle more dell'approvazione del piano triennale di cui all'art. 27, per l'anno scolastico 2007/2008 la Giunta regionale predispone i piani di attuazione delle azioni previste all'art. 4 lettere c), f), g), h), i) e j).

13. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge la Giunta regionale attiva le procedure per indire la prima Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione la prima proposta di piano triennale.

## Art. 36.

*Norma abrogativa*

1. Ferme restando le previsioni di cui all'art. 35, commi 1, 2 e 4 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 29 aprile 1985, n. 49 (Diritto allo studio. Modalità per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai comuni a norma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed attuazione di progetti regionali);

b) legge regionale 6 agosto 1996, n. 61 (Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome) e successive modifiche;

c) legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa);

d) articoli 120, 121 e 122 della legge regionale n. 44/2000, così come inseriti dall'art. 10 della legge regionale n. 5/2001.

## Art. 37.

*Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione della presente legge, a partire dall'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa complessiva di 111 milioni di euro, ripartita in spesa corrente per 81 milioni di euro e in spesa in conto capitale per 30 milioni di euro.

2. Il finanziamento degli interventi di spesa corrente è ripartito secondo le seguenti modalità:

a) trentacinque per cento a favore degli interventi relativi alla qualificazione e al sostegno di offerta di istruzione per garantire il diritto di apprendimento di cui agli articoli 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24 e 32;

b) sessantacinque per cento a favore degli interventi a sostegno delle famiglie e delle scuole dell'infanzia di cui agli articoli 10, 11, 12 e 14, di cui il quaranta per cento per azioni individuate agli articoli 12, comma 1, lettera a) e 14.

3. Alla spesa corrente di cui al comma 1, stanziata nell'unità previsionale di base (UPB) DA15071 (Istruzione formazione professionale e lavoro Istruzione Titolo I spese correnti), si fa fronte con la dotazione finanziaria della medesima unità integrata dalle risorse finanziarie della UPB DAO9011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I spese correnti) del bilancio regionale.

4. Alla spesa in conto capitale di cui al comma 1, stanziata nella UPB DA15082 (Istruzione formazione professionale e lavoro Edilizia scolastica Titolo II spese in conto capitale), si fa fronte con la dotazione finanziaria della medesima unità integrata dalle risorse finanziarie della UPB DAO9012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale.

## Art. 38.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47, comma 2 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 28 dicembre 2007.

MERCEDES BRESSO

(Omissis).

08R0086

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 luglio 2007, n. 0208/Pres.

**Legge regionale n. 12/2006, art. 4, commi 38, 39 e 40. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale in regime *de minimis* per l'installazione di impianti solari fotovoltaici. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 22 agosto 2007)

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso», il cui art. 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Vista la legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 rubricata «Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7» il cui art. 4 prevede interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale;

Richiamati in particolare i commi 38 e 39 del medesimo articolo della predetta legge regionale che dispongono in particolare che:

l'amministrazione regionale incentiva l'uso razionale dell'energia concedendo alle imprese contributi in conto capitale in regime di *de minimis*, fino a una percentuale massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici;

i criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 38 sono stabiliti con regolamento ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale in regime di *de minimis* per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, previsti dall'art. 4, commi 38, 39 e 40 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7)», predisposto dalla direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

Considerato che, in sede di diramazione del menzionato regolamento ai sensi della circolare n. 4/2001 presso le interessate direzioni centrali della Regione, sono emerse precise indicazioni in merito all'armonizzazione del testo all'operato già in atto delle stesse;

Tenuto conto dituali indicazioni che hanno portato ad una modifica del testo originario;

Visto il nuovo aggiornato testo in menzione e ritenuto di approvarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1431 di data 14 giugno 2007;

## Decreta:

1. È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale in regime di *de minimis* per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, previsti dall'art. 4, commi 38, 39 e 40 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

(Omissis)

07R0621

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio 2007, n. 0209/Pres.

**Legge regionale n. 18/2006, art. 6, comma 4. Regolamento concernente criteri, procedure e modalità per la concessione di contributi ai comuni per la valorizzazione della vocazione turistica di Aquileia e dei siti archeologici contigui. Approvazione.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 33 del 16 agosto 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 25 agosto 2006, n. 18, e successive modifiche, concernente l'istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e i finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area;

Visto in particolare, l'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 18/2006, e successive modifiche, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi ai comuni dell'area di Aquileia e dei siti archeologici contigui per la valorizzazione della vocazione turistica del territorio attraverso la realizzazione e la manutenzione di forme di fruizione turistica compatibili con la valenza culturale dei siti, con particolare riferimento alla cura delle aree circostanti i siti e per il rinnovo della segnaletica turistica dei siti stessi;

Visto l'art. 6, comma 4, della citata legge regionale, che demanda a regolamento regionale la disciplina dei criteri, delle procedure e delle modalità di concessione dei contributi di cui trattasi;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla Direzione centrale attività produttive;

Ritenuto di approvare il regolamento, al fine di dare attuazione alla legge citata;

Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, e successive modifiche, recante la disciplina organica dei lavori pubblici;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;

Visto l'art. 42 dello statuto d'autonomia della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1566 del 29 giugno 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento concernente criteri, procedure e modalità per la concessione di contributi ai comuni per la valorizzazione della vocazione turistica di Aquileia e dei siti archeologici contigui, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18, e successive modifiche», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

(Omissis)

07R0618

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 luglio 2007, n. 0226/Pres.

**Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 32 dell'8 agosto 2007)

IL PRESIDENTE

Visti la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2007)»; ed in particolare l'art. 7, commi 34 e 35, ai sensi dei quali:

«34. Nell'ambito degli interventi previsti dalle disposizioni dell'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un «fondo rischi» a favore dei consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), e successive modifiche, dell'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella Regione), e successive modifiche, dell'art. 6 della legge regionale dell'8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria 1997), e successive modifiche, dell'art. 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e successive modifiche, l'amministrazione regionale è autorizzata a riformare i criteri di assegnazione delle relative risorse finanziarie al fine di favorire la convergenza degli organismi operanti agli obiettivi di Basilea2, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6, commi da 93 a 97, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

35. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri e le modalità di intervento relativi all'utilizzo delle risorse di cui al comma 34.»

Ritenuto di dare attuazione al summenzionato comma 35 mediante l'emanazione dell'allegato «Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei consorzi di garanzia fidi della regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 20 luglio 2007 n. 1771;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007, a favore dei consorzi di garanzia fidi della regione Friuli-Venezia Giulia», nel testo allegato al presente decreto del quale fa parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione;

ILLY

**Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei consorzi di garanzia fidi della regione Friuli-Venezia Giulia.**

**Art. 1.**

*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie ai consorzi di garanzia fidi (di seguito: confidi) della regione Friuli-Venezia Giulia al fine di favorire la convergenza degli stessi agli obiettivi di Basilea2, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale, ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007).

**Art. 2.**

*Soggetti beneficiari*

1. Sono beneficiari delle assegnazioni i confidi aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia che hanno operato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un «fondo rischi» a favore dei consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), dell'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione), dell'art. 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria 1997), dell'art. 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

2. Condizione pregiudiziale per accedere al riparto dei fondi, è il raggiungimento di una massa critica pari ad almeno euro 18.000.000 di attivo dello stato patrimoniale derivante dal processo di fusione tra due o più confidi di cui al comma 1, con riferimento alla somma dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2006 dei soggetti interessati dalla fusione.

3. Con la domanda per l'assegnazione delle risorse regionali il confidi si obbliga:

- a) a cooptare nel consiglio direttivo, con diritto al voto, un funzionario dell'amministrazione regionale;
- b) a nominare il presidente del collegio sindacale su indicazione dell'assessore regionale alle attività produttive;
- c) a sottoporre all'approvazione dell'amministrazione regionale le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- d) a devolvere, in caso di scioglimento o cessazione del consorzio, quanto residua dalla liquidazione del fondo rischi/patrimonio di vigilanza ad opere di pubblica utilità indicate, previa delibera di giunta, dall'assessore regionale alle attività produttive;
- e) a rifiutare la concessione della garanzia alle imprese che non osservano nei confronti dei lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale.

**Art. 3.**

*Finalità delle assegnazioni*

1. Le assegnazioni di cui al presente regolamento sono destinate alla erogazione da parte dei confidi di garanzie a favore dei soci in relazione ad operazioni bancarie e di finanziamento, a breve, medio e lungo termine.

2. La concessione delle garanzie non comporta l'attribuzione di aiuti ai soggetti mutuanti in relazione alle operazioni bancarie e di finanziamento di cui al comma 1.

**Art. 4.**

*Modalità di presentazione delle domande*

1. I soggetti di cui all'art. 2 presentano domanda, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla direzione centrale attività produttive, servizio politiche economiche e marketing territoriale entro il 31 luglio di ciascun anno corredata da:

- a) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto del confidi debitamente registrato e approvato dall'assessore regionale alle attività produttive;
- b) bilancio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente alla domanda, note integrative e relazione sulla gestione approvata dall'assemblea dei soci;
- c) dichiarazione del presidente corredata dagli elementi necessari alla determinazione del riparto delle assegnazioni di cui all'art. 5;
- d) elenco delle imprese aderenti al confidi autenticato dal presidente;
- e) composizione delle cariche sociali;
- f) copia della convenzione stipulata con gli istituti di credito;
- g) evidenza dell'avvenuta iscrizione a patrimonio di vigilanza dei contributi liquidati dall'amministrazione regionale negli anni precedenti.

**Art. 5.**

*Criteri di riparto delle assegnazioni*

1. Le assegnazioni di cui al presente regolamento sono ripartite tra i confidi secondo i seguenti criteri, con riferimento ai dati rilevati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda e con esclusivo riferimento alle operazioni destinate alle imprese insediate nel territorio regionale con riferimento alle singole province ed ai singoli settori di competenza dei confidi originari alla fusione di cui all'art. 2, comma 1:

- a) 35 per cento dello stanziamento in proporzione all'ammontare delle garanzie in essere, (del rischio assunto);
- b) 30 per cento dello stanziamento in proporzione ai mezzi patrimoniali destinati al rilascio di garanzie;
- c) 15 per cento dello stanziamento in proporzione agli apporti dei consorziati/soci;
- d) 10 per cento in proporzione all'ammontare delle garanzie in essere prestate su operazioni a medio/ lungo termine;
- e) 10 per cento in proporzione alle garanzie in essere prestate a favore delle start-up.

**Art. 6.**

*Modalità di concessione e di erogazione delle assegnazioni*

1. Il riparto è adottato dall'amministrazione regionale e le assegnazioni sono effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2. Le risorse sono concesse ed erogate in un'unica soluzione compatibilmente con i vincoli imposti dal patto di stabilità.

**Art. 7.**

*Aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006*

1. I finanziamenti in favore dei soggetti privati, a valere sulle assegnazioni di cui al presente regolamento, sono concessi dai confidi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. I confidi curano gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 al fine di garantire il rispetto delle disposizioni ivi stabilite, con particolare riferimento alle soglie massime d'aiuto, tenuto conto del disposto dell'art. 2, paragrafo 4, del predetto regolamento (CE) 1998/2006, agli aiuti esclusi ed alla conservazione dei dati rilevanti.

3. In conformità a quanto stabilito all'art. 1, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1998/2006, sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà.

4. L'importo della garanzia concessa non può essere superiore all'80 per cento dell'ammontare di ogni singola operazione.

#### Art. 8.

##### *Rinvio*

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 9.

##### *Rinvio dinamico*

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

#### Art. 10.

##### *Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e per permettere l'utilizzo delle risorse destinate per l'esercizio 2007, le domande sono presentate entro il 31 ottobre 2007 corredate, per i soggetti che intendano fondersi ma che non abbiano ancora perfezionato il processo, delle delibere di fusione adottate dalle rispettive assemblee dei soci.

2. L'operazione di fusione di cui al comma 1 deve realizzarsi, a pena di revoca del contributo regionale, entro la data del 31 luglio 2008.

3. In sede di prima applicazione del presente regolamento il riparto è adottato dall'amministrazione regionale e le assegnazioni sono effettuate entro trenta giorni dal termine di cui al comma 1.

4. I beneficiari si adeguano all'obbligo di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), ad avvenuta scadenza dell'organo attualmente in carica e provvedono ad adeguare i rispettivi statuti entro sei mesi dalla presentazione della domanda di cui al comma 1.

#### Art. 11.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0606

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 luglio 2007, n. 0229/Pres.

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 1329/1965 emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres., e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione di modifiche.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 16 agosto 2007)

### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, riguardante «Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7»;

Visti in particolare l'art. 6, comma 48, della suddetta legge, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere gli incentivi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 e successive modifiche, ed il comma 49 del medesimo articolo, secondo cui i criteri e le modalità per il recepimento nell'ordinamento regionale delle disposizioni del comma 48 devono essere determinate da apposito regolamento;

Visto il proprio decreto del 23 giugno 2004, n. 0205/Pres., di approvazione del regolamento «Legge regionale n. 23/2002, art. 6, comma 49. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329»;

Visti altresì i propri decreti 20 dicembre 2005, n. 0444/Pres., 9 agosto 2006, n. 0244/Pres., 18 giugno 2007, n. 0178/Pres., recanti modifiche ed integrazioni al regolamento stesso;

Considerato che il tasso agevolato applicato alle operazioni è pari al 100% del tasso di riferimento, che è quello indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998, vigente alla data di arrivo della domanda di ammissione all'agevolazione a MCC SPA;

Considerato che l'andamento al rialzo del tasso di riferimento, senza una revisione della fissazione del tasso agevolato, comporterebbe notevoli distorsioni nell'utilizzo dello strumento agevolativo in questione, con un'erogazione di benefici sempre più elevata ad un numero sempre più ridotto di beneficiari, a parità di risorse finanziarie disponibili sui capitoli di spesa del bilancio regionale;

Ritenuto opportuno ridurre al 70% il tasso agevolato applicato alle operazioni;

Ritenuto conseguentemente necessario modificare l'allegato A e l'allegato B al «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329» emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres.;

Ritenuto, pertanto, di approvare le modifiche regolamentari secondo il testo che in allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» ed in particolare l'art. 30 il quale, per la concessione di incentivi, richiede che l'emanazione dei criteri e delle modalità avvenga in forma di regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 13 luglio 2007, n. 1683;

Decreta:

1. È approvato il regolamento recante «Modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres. e successive modifiche ed integrazioni», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

(Omissis)

07R0619

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 agosto 2007, n. 0233/Pres.

**Regolamento sulla concessione di contributi per la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione e ricerca su processi e modalità di erogazione dei servizi, per l'introduzione di tecnologie innovative di interesse generale e per il trasferimento di conoscenze nel settore della salute e della protezione sociale. Approvazione.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 33 del 16 agosto 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernente la «Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica sviluppo tecnologico»;

Visto, in particolare, l'art. 22 della succitata legge regionale n. 26/2005, il quale prevede che «allo scopo di favorire l'introduzione dell'innovazione nei settori della salute e della protezione sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a proporre o a finanziare, su richiesta delle strutture e degli enti operanti nei suddetti settori, progetti di innovazione e ricerca su processi e modalità di erogazione dei servizi, comprese l'assistenza farmaceutica e le forme integrate di ricerca di base, ricerca clinica e assistenza, nonché l'introduzione di tecnologie innovative qualora di interesse generale e il trasferimento delle conoscenze e delle competenze nel sistema sanitario e sociale. Detti progetti possono essere integrati con iniziative più ampie di ricerca già in essere o da attivare anche con il supporto dei privati»;

Visto, altresì, il comma 3 dell'anzidetto art. 22, come sostituito dall'art. 26, comma 1, della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19, il quale prevede che con regolamento regionale siano definite le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi sopra descritti;

Visto l'art. 2 della succitata legge regionale n. 26/2005 che introduce, tra le altre, le definizioni di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico;

Vista la «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 323 del 30 dicembre 2006;

Ritenuto di adottare le definizioni di cui alla disciplina predetta nell'ambito del testo regolamentare;

Visto l'art. 3 della legge regionale n. 26/2005 ai sensi del quale la giunta regionale definisce e approva, per un periodo triennale, con aggiornamento annuale, il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche;

Visto il conseguente «Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche» approvato con deliberazione della giunta regionale n. 2372 del 6 ottobre 2006, recante, per quanto di competenza della Direzione centrale salute e protezione sociale, le schede riguardanti l'art. 22 della legge regionale n. 26/2005;

Ritenuto che sia preminente interesse dell'Amministrazione regionale, promuovere ed attuare processi di innovazione, intesi quale attività di ricerca, diffusione e trasferimento della conoscenza, anche nel

sistema della salute e della protezione sociale, al fine di realizzare un coordinamento delle iniziative e delle professionalità già presenti sul territorio regionale in una visione unitaria che consenta di impostare una più efficace regia delle attività sostenute con risorse pubbliche;

Considerato che sia conforme ai principi della legge regionale n. 26/2005 affrontare il tema dell'innovazione in una logica di sistema, sviluppando un coordinamento anche con gli interventi delle altre Direzioni, in particolare con la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nel comune settore del welfare;

Precisato, ai fini di quanto sopra, che la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in attuazione, rispettivamente, degli articoli 21 e 23 della sopra citata legge regionale n. 26/2005, ha già adottato i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2007, n. 070/Pres. e al decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2007, n. 0120/Pres. dei quali si è tenuto conto nella elaborazione del testo regolamentare e del documento sui costi ammissibili allegato *sub* 1 al medesimo;

Esaminato il regolamento e il documento sui costi ammissibili prodotti dalla Direzione centrale salute e protezione sociale;

Accertata la coerenza con i punti trattati in narrativa;

Ritenuto, quindi, di approvare il sopradetto regolamento ed il documento sui costi ammissibili allegato *sub* 1 al medesimo;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1766 dd. 20 luglio 2007;

Decreta:

1. È approvato, per le motivazioni esposte in premessa, il «Regolamento sulla concessione di contributi per la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione e ricerca su processi e modalità di erogazione dei servizi, per l'introduzione di tecnologie innovative di interesse generale e per il trasferimento di conoscenze nel settore della salute e della protezione sociale» e il relativo documento sui costi ammissibili allegato *sub* 1 al medesimo, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

(Omissis)

07R0620

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 agosto 2007, n. 0236/Pres.

**Regolamento concernente criteri per l'accreditamento e modalità per la concessione dei contributi annuali previsti per il funzionamento e l'attività delle mediateche di sistema dall'art. 7, comma 2, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia). Approvazione.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 34 del 22 agosto 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive

e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia), ed in particolare l'art. 7, comma 1, che affida all'amministrazione regionale il compito di promuovere la costituzione e lo sviluppo di una rete di mediateche pubbliche di livello almeno provinciale, qualificate per la gestione di servizi aventi ad oggetto l'accesso alle opere e ai documenti audiovisivi da parte del pubblico, la diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva, la promozione della documentazione multimediale del territorio e la conservazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo della regione;

Vista la disposizione recata dal comma 2 del medesimo art. 7, che demanda ad un regolamento attuativo, da adottarsi previo parere della commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo, di cui all'art. 5 della legge stessa, la definizione dei criteri per l'accreditamento di centri che si qualificano come mediateca di sistema, nonché dei criteri per la concessione dei contributi destinati a sostenerne il funzionamento;

Visto il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2006, n. 0250/Pres., recante la disciplina dei criteri e delle modalità per l'attuazione degli interventi contributivi compresi nel programma straordinario previsto dall'art. 7, comma 14, della legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), con il quale è stato dato avvio all'azione promozionale e di sostegno per lo sviluppo di un sistema di mediateche di livello provinciale;

Attesa la necessità di integrare e adeguare la disciplina regolamentare suddetta, in modo da renderla coerente con le nuove previsioni introdotte dalla citata legge regionale n. 21/2006;

Ritenuto opportuno adottare a tal fine un nuovo testo regolamentare organico, sostitutivo del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Regione n. 0250/Pres./2006;

Visto il testo di regolamento predisposto dalla direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, competente all'attuazione degli interventi in materia, ed acquisito sullo stesso il parere della suddetta commissione, che si è espressa favorevolmente al riguardo nella seduta del 29 giugno 2007;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1833 del 27 luglio 2007;

#### Decreta:

1. È approvato il «Regolamento concernente criteri per l'accreditamento e modalità per la concessione dei contributi annuali previsti per il funzionamento e l'attività delle mediateche di sistema dall'art. 7, comma 2, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

(Omissis)

07R0622

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 21 settembre 2007, n. 29.

**Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.**

(Pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 84 del 25 settembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

### Capo I

#### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1.

##### Finalità

1. La Regione, valorizzando i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni amministrative, disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni statali in materia di tutela della concorrenza e dell'ordine pubblico perseguendo:

- lo sviluppo e l'innovazione del settore in armonia con le altre attività economiche, in particolare con quelle del settore turismo;
- la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e dei dipendenti;
- la tutela del consumatore in relazione ai prezzi e alle qualità del servizio;
- la semplificazione delle procedure amministrative.

2. La Regione persegue, altresì, la salvaguardia e la riqualificazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone di montagna e rurali, nelle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale e nei centri urbani minori nonché la promozione e lo sviluppo, anche attraverso apposite iniziative, dell'enogastronomia e delle produzioni tipiche locali.

#### Art. 2.

##### Campo di applicazione

1. La presente legge si applica:

- alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi inclusa quella esercitata su aree pubbliche con l'uso di strutture ancorate al suolo con qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo durevole l'area occupata;
- all'attività di somministrazione di alimenti e vivande effettuata con distributori automatici e a quella svolta al domicilio del consumatore o in locali non aperti al pubblico.

2. Fatte salve le limitazioni previste dall'art. 6 e le relative sanzioni di cui all'art. 32, la presente legge non si applica alle attività disciplinate dalle seguenti disposizioni:

- legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 «Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica» e successive modificazioni;
- legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» e successive modificazioni, limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura

ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 14;

c) legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 «Disciplina dell'artigianato» e successive modificazioni, limitatamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande strumentale e accessoria all'esercizio dell'impresa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, commi 1, 3 e 4.

3. Per le associazioni e i circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute ai sensi di legge, che svolgono direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, l'attività di somministrazione è assoggettata a dichiarazione di inizio attività, nonché alle limitazioni di cui all'art. 6 e relative sanzioni e continua ad applicarsi, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 «Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati».

4. Alle associazioni e ai circoli che non presentano le caratteristiche e i requisiti di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 23, comma 2, 32, 33 e 34.

5. Ai fini della presente legge è considerata attività di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettata alla autorizzazione di cui all'art. 8, l'attività di somministrazione effettuata da circoli privati che presentano almeno uno dei seguenti elementi:

a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;

b) pubblicità dell'attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;

c) strutturazione del locale in cui si svolge l'attività tale da apparire prevalente la destinazione dell'esercizio ad un'attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande in ragione della presenza di specifiche attrezzature quali, tra l'altro, cucine per la cottura dei cibi nonché di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di trattenimento e similari;

d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo rispetto alle specifiche finalità istituzionali e comunque in numero superiore ai limiti fissati per i locali di spettacolo e di trattenimento in genere dal decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;

e) ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via.

### Art. 3.

#### Definizioni

1. Ai fini della presente legge s'intende:

a) per somministrazione di alimenti e bevande: la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici all'uopo attrezzati non costituiscono attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta;

b) per somministrazione non assistita: l'attività di vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 «Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto», o dei propri prodotti da parte del titolare del panificio utilizzando, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, i locali e gli arredi dell'azienda, escluso il servizio assistito di somministrazione;

c) per panificio: l'impresa che svolge l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, come previsto dall'art. 4, comma 2-ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

d) per locali attrezzati: quelli in cui sono presenti impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati, con esclusione dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi;

e) per superficie aperta al pubblico: l'area adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione ottenuta in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'operatore, se privata, attrezzata, anche da terzi, per essere utilizzata per la somministrazione;

f) per impianti ed attrezzature per la somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti idonei a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande nei locali e nelle aree di cui alle lettere d) ed e), compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale;

g) per somministrazione al domicilio del consumatore: l'organizzazione presso il domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate;

h) per domicilio del consumatore: la sua privata dimora, nonché il luogo in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;

i) per locali non aperti al pubblico: quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone;

l) per somministrazione nelle mense aziendali: la somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture all'uopo attrezzate, da uno o più datori di lavoro, pubblici o privati, direttamente o tramite l'opera di terzi con cui è stato stipulato apposito contratto;

m) per procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione: la persona cui è conferita la rappresentanza nell'effettiva conduzione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 2209 del codice civile;

n) per preposto: la persona cui è affidata l'effettiva conduzione del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

### Capo II

#### REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

### Art. 4.

#### Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che:

a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;

c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sui giochi;

d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli ali-

menti, previsti da leggi speciali, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;

e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità», e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 «Disposizioni contro la mafia» e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.

2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), ed e), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

3. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non si applica il divieto di esercizio dell'attività.

4. In caso di società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante e dal procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione nonché da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia».

5. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti», dall'art. 10-bis della legge n. 575 del 1965, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e dall'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni.

6. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è altresì subordinato al raggiungimento della maggiore età, salvo che si tratti di minore emancipato, nonché al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale, con esame finale, istituito o riconosciuto dalla Regione avente ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente l'attività;

b) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 «Disciplina del commercio» per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;

c) aver superato in data successiva al 1° gennaio 2001 l'esame di idoneità per l'iscrizione al registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 426 del 1971, come richiamato dall'art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287 «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi».

7. In caso di società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati il possesso dei requisiti di cui al comma 6 è richiesto al legale rappresentante o al procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione. Lo stesso soggetto non può contemporaneamente essere procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione per più società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati.

8. Qualora il titolare dell'impresa, o il legale rappresentante, o il procuratore di cui all'art. 3, comma 1, lettera m), non provvedano direttamente all'effettiva conduzione dell'esercizio, è nominato un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali di cui ai commi 1 e 6.

9. L'indicazione del procuratore all'esercizio dell'attività e del preposto, nominati dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8 o della dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 9, è comunicata al comune entro trenta giorni dalla nomina. Copia della comunicazione è esposta nei locali dell'esercizio unitamente all'autorizzazione o alla dichiarazione di inizio attività.

10. La persona fisica, in caso di impresa individuale, o il legale rappresentante, in caso di società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati o, qualora nominato, il procuratore, sono responsabili della effettiva conduzione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

#### 11. La Giunta regionale:

a) individua i titoli di studio di cui al comma 6, lettera a);

b) stabilisce, in relazione ai corsi di formazione professionale di cui al comma 6, lettera a) nonché agli eventuali corsi di aggiornamento con frequenza obbligatoria per chi già esercita l'attività di somministrazione, le modalità di organizzazione; i requisiti di accesso, anche alle prove finali; la durata; le materie, con particolare riferimento alle normative relative alla salute, all'informazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche nonché alla tutela ed informazione del consumatore, garantendone l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti accreditati per la formazione continua ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 «Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati».

12. Ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono riconosciuti validi i corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano in materia di somministrazione di alimenti e bevande, previa verifica, da parte della struttura regionale competente in materia di commercio, della corrispondenza dei contenuti a quelli istituiti e riconosciuti dalla Regione ai sensi del comma 6, lettera a).

13. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 «Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche».

14. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 13 si applicano anche ai soggetti che, nell'ambito di strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, salvo quanto previsto dall'art. 38, comma 8.

15. All'accertamento dei requisiti morali e professionali previsti dal presente articolo provvedono i comuni nel cui territorio è ubicato l'esercizio, anche avvalendosi della camera di commercio territorialmente competente previa stipulazione di apposita convenzione.

*Capo III***ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE  
DI ALIMENTI E BEVANDE****Art. 5.***Tipologia degli esercizi di somministrazione  
di alimenti e bevande*

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano nella seguente tipologia unica: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, compresi il latte, i dolci, i generi di pasticceria, gelateria e gastronomia.

**Art. 6.***Limitazioni alla vendita e alla somministrazione  
di bevande alcoliche e superalcoliche*

1. Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale e l'art. 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 «Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati», in tutti gli esercizi commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi i circoli privati, gli agriturismo e qualunque altro esercizio nel quale si effettuano la vendita ed il consumo sul posto di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché sulle aree private aperte al pubblico e sulle superfici di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) sono vietati la vendita, anche per asporto ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 1 alle ore 6 antimeridiane.

2. Fermo restando il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 «Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza» e successive modificazioni, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche nelle forme previste dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 «Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche» e successive modificazioni.

3. I comuni possono derogare ai divieti di vendita e somministrazione previsti dai commi 1 e 2, sulla base della presentazione di un programma di controlli sulla sicurezza stradale da effettuare nella fascia oraria compresa fra le ore 1 e le ore 6 antimeridiane, approvato dalla Giunta regionale. A tal fine la Giunta regionale predispone, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri relativi alle modalità di effettuazione di tali controlli, sentita la competente commissione consiliare.

4. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. In relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e di ordine e sicurezza pubblica, il sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente estendere il divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

5. In presenza di gravi e comprovate esigenze di interesse pubblico il sindaco, con propria ordinanza motivata rivolta a persone determinate, per situazioni contingenti può vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

6. Il 1° gennaio di ciascun anno le limitazioni di cui ai commi 1, 2 e 8 non si applicano.

7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e dall'art. 176, comma 1, del regolamento di esecuzione di cui al regio decreto n. 635 del 1940, le limitazioni in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche previste dai commi 1 e 2 hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, purché entro lo stesso termine la Giunta regionale stipuli accordi di identico contenuto normativo con le regioni e le province autonome confinanti e le stesse adottino i rispettivi progetti di legge di ratifica.

8. Nel caso in cui gli adempimenti previsti dal comma 7 non si sono verificati, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 2 alle ore 6 antimeridiane.

**Art. 7.***Informazione e promozione della consapevolezza  
dei rischi conseguenti all'abuso di bevande alcoliche*

1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 8, gli esercizi disciplinati dalla presente legge espongono un cartello informativo che segnala i divieti di vendita e di somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche nell'orario ivi previsto.

2. La Giunta regionale, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 11, lettera b), sulle conseguenze derivanti dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche, promuove con le associazioni di categoria e i soggetti interessati accordi relativi agli adempimenti di cui al comma 1.

**Art. 8.***Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*

1. L'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9. È altresì soggetto ad autorizzazione il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande tra le diverse zone quando il comune ha provveduto a ripartire il territorio sulla base dei criteri regionali di cui all'art. 33.

2. Il trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona o dello stesso comune qualora non ripartito territorialmente in zone, è soggetto a preventiva comunicazione al comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Sono altresì soggetti a preventiva comunicazione l'ampliamento o la riduzione di superficie dei locali.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al richiedente, in conformità ai criteri regionali e comunali di cui agli articoli 33 e 34, previo accertamento dei requisiti morali e professionali previsti all'art. 4. L'autorizzazione si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati e ha validità a tempo indeterminato.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il comune accerta altresì la conformità dei locali ai criteri di sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 «Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande» e successive modificazioni.

5. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, stabilisce il termine, non superiore a centoventi giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte quando non è comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.

6. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate sulla base delle priorità individuate dalla Giunta regionale in sede di approvazione dei criteri di cui all'art. 33.

7. L'esame della domanda è subordinato alla indicazione da parte del richiedente, all'atto della presentazione della stessa o nel corso dell'istruttoria, della zona o dei locali nei quali intende esercitare l'attività.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della comunicazione di cui ai commi 1 e 2, il titolare deve avere la disponibilità dei locali indicati ai sensi del comma 7 ed essere in regola con le vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici nonché di sorvegliabilità.

9. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza nonché di destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

#### Art. 9.

##### *Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione*

1. Sono soggette a dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990 le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate:

- a) al domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
- c) negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, sempreché la superficie utilizzata per l'intrattenimento sia pari ad almeno i tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- d) nelle mense aziendali, come definite all'art. 3, comma 1, lettera l);
- e) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- f) negli esercizi posti all'interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti fissati dalla vigente normativa regionale di settore;
- g) in scuole, in ospedali, in case di riposo, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati;
- h) all'interno dei mezzi di trasporto pubblico;
- i) nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi che vi partecipano, dirette a valorizzare la cucina e i prodotti tipici veneti;
- l) negli esercizi polifunzionali di cui all'art. 24 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.

2. La dichiarazione di inizio attività è presentata dal soggetto interessato al comune in cui si svolge l'attività. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore e nei mezzi di trasporto la dichiarazione è presentata al comune in cui ha sede l'impresa che esercita l'attività di somministrazione.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 4;
- b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere;
- c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 1, lettera c), la superficie utilizzata per l'intrattenimento;
- d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela dall'inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di destinazione d'uso dei locali e

degli edifici, di sorvegliabilità, ove previsti, e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

4. La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al comma 1, lettera c), è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività di intrattenimento e svago.

5. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 non sono trasferibili in locali diversi da quelli dichiarati dall'esercente nella dichiarazione di inizio attività.

6. Le disposizioni previste dagli articoli 26, 27, 28 e 29 in materia di orari non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1, lettere a) e i), quelle previste dall'art. 30 in materia di pubblicità dei prezzi non si applicano alle attività di cui al comma 1, lettere a), d), e), g) e i).

#### Art. 10.

##### *Somministrazione non assistita*

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione non assistita di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), è soggetto a previa comunicazione al comune in cui si svolge l'attività.

2. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato sul posto dei soli prodotti di gastronomia fredda, con esclusione di qualsiasi forma di cottura e di riscaldamento. E altresì consentito il solo consumo sul posto di bevande non alcoliche.

3. Negli esercizi di vicinato di cui al comma 2 e nei panifici è consentita la dotazione di soli piani d'appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

4. All'attività di somministrazione non assistita si applicano i requisiti professionali, gli orari e la disciplina previsti, rispettivamente, per gli esercizi di vicinato e per i panifici.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è punita con la sanzione prevista all'art. 32, comma 1.

#### Art. 11.

##### *Autorizzazioni temporanee*

1. In occasione di fiere, feste o di altre riunioni straordinarie di persone, ivi comprese quelle promosse dalle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 «Disciplina delle associazioni di promozione sociale», il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga alla programmazione comunale in materia. Esse sono valide soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle predette manifestazioni, sempreché il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 4 ed eserciti direttamente l'attività di somministrazione.

2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 9, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per lo svolgimento in forma temporanea dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, il richiedente deve possedere esclusivamente i requisiti morali di cui all'art. 4, comma 1, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto.

4. Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi.

5. L'autorizzazione temporanea abilita anche alla somministrazione di bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, salvo le limitazioni previste dall'art. 6.

## Art. 12.

*Autorizzazioni stagionali*

1. È possibile il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale.

2. L'attività di cui al comma 1 è svolta per uno o più periodi complessivamente non inferiori a novanta giorni e non superiori a duecentosettanta per ciascun anno solare.

3. Alle autorizzazioni stagionali si applicano le disposizioni previste dall'art. 8.

## Art. 13.

*Somministrazione con apparecchi automatici*

1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo e attrezzato è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 8.

2. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in forme diverse da quelle previste al comma 1 è disciplinata con le seguenti modalità:

a) l'interessato deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 4 e deve osservare la normativa in materia di igiene e sanità;

b) l'interessato presenta al comune competente per territorio la dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni contenente le proprie generalità, l'attestazione dell'osservanza dei requisiti di cui all'art. 4 e l'indicazione delle aree e dei locali in cui gli apparecchi vengono installati;

c) per l'installazione di più apparecchi anche in luoghi ed aree diverse dello stesso comune può essere presentata un'unica dichiarazione;

d) l'interessato aggiorna al termine di ogni semestre l'indicazione delle aree e dei locali in cui vengono installati gli apparecchi tramite comunicazione al comune.

3. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

## Art. 14.

*Denominazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*

1. La Giunta regionale con il provvedimento di cui all'art. 36 individua le denominazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande tenuto conto dell'attività esercitata in via prevalente.

2. Le denominazioni di cui al comma 1 hanno validità ai soli fini statistici e di tutela del consumatore.

3. La Giunta regionale, anche su proposta degli operatori e degli enti locali interessati, individua le denominazioni di prodotto al fine di favorire e promuovere le tradizioni enogastronomiche locali.

4. Le denominazioni di cui al comma 3 sono finalizzate all'offerta di prodotti e servizi specifici riferiti ad esigenze ben caratterizzate della domanda e in particolare all'offerta di prodotti tipici veneti.

## Art. 15.

*Subingresso*

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'art. 8, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 4.

2. Il subentrante già in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 alla data dell'atto di trasferimento della titolarità dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di apertura della successione, può iniziare l'attività previa comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio. Se il subentrante non inizia l'attività entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento o dell'apertura della successione, decade dall'autorizzazione.

3. Il subentrante per causa di morte che, alla data di apertura della successione, non risulti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4, comma 6, purché in possesso dei requisiti morali, può iniziare l'attività previa presentazione al comune in cui ha sede l'esercizio della domanda di rilascio dell'autorizzazione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti professionali da documentarsi entro centottanta giorni dall'apertura della successione, salvo proroga del comune quando il ritardo non risulta imputabile all'interessato.

4. Nei casi di trasferimento della gestione di un esercizio l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. Alla cessazione della gestione il proprietario dell'esercizio può richiedere una nuova autorizzazione purché ancora in possesso dei requisiti di cui all'art. 4. Il proprietario decade dall'autorizzazione se entro centottanta giorni dalla data di cessazione della gestione non chiede l'autorizzazione o l'attività non è ancora iniziata.

5. Nel caso di morte del legale rappresentante o del procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione di una società, i soci, purché in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 4, commi da 1 a 4, possono continuare l'attività previa comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio. Entro centottanta giorni dall'apertura della successione il nuovo legale rappresentante o procuratore deve documentare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione. Tale termine è prorogato dal comune quando il ritardo non risulta imputabile all'interessato.

6. La società cui contestualmente alla costituzione è conferita un'azienda di somministrazione di alimenti e bevande può continuare l'attività alle stesse condizioni del dante causa purché, al fine del rilascio della nuova autorizzazione, entro novanta giorni dal conferimento, sia dimostrato il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 4. Trascorso inutilmente tale termine, il comune dispone la sospensione dell'attività fino al momento della regolarizzazione e, comunque, per non oltre trecentosessantacinque giorni dalla data dell'atto di conferimento, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività.

7. Nel caso di cessione di quote societarie con contemporaneo mutamento della persona del legale rappresentante o del procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione, il cessionario può continuare senza interruzioni, previa comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio, l'attività alle stesse condizioni del dante causa, purché entro novanta giorni dall'atto di cessione documenti il possesso dei requisiti di cui all'art. 4. Trascorso inutilmente tale termine, il comune dispone la sospensione dell'attività fino al momento della regolarizzazione e, comunque, per non oltre trecentosessantacinque giorni dalla data dell'atto di cessione delle quote societarie, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività.

8. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un'attività di cui all'art. 9, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a comunicazione al comune competente entro il termine di trenta giorni dalla data del trasferimento o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di apertura della successione. Resta fermo l'obbligo per il subentrante del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 4.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici ai sensi dell'art. 13.

## Art. 16.

*Gestione di reparto*

1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, può affidare la gestione in proprio di uno o più di essi, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, dandone comunicazione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, al comune e all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio nonché all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio.

2. Quando il titolare non provvede alla comunicazione di cui al comma 1 risponde in proprio, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2208 del codice civile.

3. La fattispecie di cui al presente articolo non costituisce subingresso ai sensi dell'art. 15.

## Art. 17.

*Decadenza, sospensione e revoca*

1. Le autorizzazioni all'apertura e al trasferimento di sede di cui all'art. 8, comma 1, decadono quando il titolare:

a) non attiva l'esercizio entro centottanta giorni dalla data della comunicazione del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;

b) sospende l'attività per un periodo superiore a trecentosessantacinque giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;

c) non risulta più provvisto dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 4.

2. Nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali e di tutela dall'inquinamento acustico, il comune provvede a sospendere l'attività autorizzata ai sensi dell'art. 8 o l'attività di cui all'art. 9 per un periodo non superiore a novanta giorni, salvo proroga quando il ritardo non risulta imputabile all'interessato. Entro tale termine il titolare riprende l'attività, una volta ripristinati i requisiti mancanti.

3. Quando il titolare dell'esercizio non osserva i provvedimenti di sospensione di cui al comma 2, o non ripristina i requisiti mancanti nei termini previsti, il comune provvede a revocare le autorizzazioni di cui all'art. 8 o a disporre la chiusura delle attività di cui all'art. 9.

*Capo IV**ORARI*

## Art. 18.

*Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*

1. Il comune, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello regionale, determina, anche in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, l'orario massimo nella fascia oraria compresa:

a) tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago;

b) tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, ad eccezione delle sale da ballo, dei locali notturni e comunque dei locali similari in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago, la cui attività deve

essere continuata e svolgersi tra le ore 15 pomeridiane e le ore 3 del giorno successivo con apertura non oltre le ore 22;

c) tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per le sale da gioco.

2. L'orario minimo obbligatorio per ciascun esercizio è di cinque ore giornaliere, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1.

3. L'orario massimo di attività non può superare:

a) le venti ore giornaliere, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1, lettera a);

b) le tredici ore giornaliere, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago in forma non prevalente;

c) le dodici ore giornaliere, per le sale da ballo, i locali notturni e comunque i locali similari in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago.

4. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato che può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura.

5. Gli esercizi di cui al comma 1, lettere a) e b), ad apertura anche notturna, possono essere autorizzati dal comune, con le modalità di cui al comma 1, a prorogare la chiusura fino alle ore 4 del giorno successivo.

6. L'esercente può sospendere la somministrazione di alimenti e bevande trenta minuti prima dell'orario di chiusura.

7. All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare ogni attività di somministrazione ed accessoria di cui all'art. 31.

8. Il comune, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposita disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla stessa.

## Art. 19.

*Deroga per particolari periodi ed occasioni*

1. Il comune può autorizzare la protrazione dell'orario massimo di chiusura previsto dall'art. 18 fino alle ore 5 dopo la mezzanotte nei seguenti periodi:

a) dal 1° al 6 gennaio compreso;

b) in ulteriori giornate individuate dal comune nel limite massimo di quindici giorni per ciascun anno solare.

2. Le limitazioni di orario di cui all'art. 18 non si applicano nel periodo compreso tra il 31 dicembre e il 1° gennaio.

## Art. 20.

*Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche*

1. Salvo quanto previsto dall'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», il sindaco può disporre con atto motivato rivolto a persone determinate, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico senza applicare le procedure di cui all'art. 18, comma 1.

## Art. 21.

*Orario degli esercizi misti*

1. Gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o economiche, osservano i limiti temporali più restrittivi previsti per ciascuna attività.

2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali osservano l'orario di attività delle strutture commerciali in cui si trovano.

3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti di cui all'art. 9, comma 1, lettera f), osservano l'orario dell'impianto cui sono annessi.

#### Art. 22.

##### *Orario degli esercizi posti in autostrade e stazioni*

1. Negli esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, all'interno di stazioni ferroviarie, marittime e di autolinee, di aeroporti e di autoporti è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori di quanto stabilito dall'art. 18.

#### Art. 23.

##### *Orari di altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*

1. Nei mezzi di trasporto pubblico, nelle mense aziendali, nei locali adibiti alla somministrazione dalle associazioni e dai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all'art. 2, comma 3, nelle scuole, negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e per la somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche, non si applicano le disposizioni sugli orari di cui all'art. 18.

2. Alle associazioni e ai circoli di cui all'art. 2, comma 4, che svolgono attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago o di pubblico spettacolo, anche congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, si applicano gli orari previsti per gli esercizi in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago dall'art. 18, commi 1, lettera b) e 5.

3. Alla somministrazione al domicilio del consumatore e nei laboratori di ristorazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera i), si applicano gli orari di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 6.

4. Negli esercizi annessi a strutture ricettive è consentita la somministrazione di alimenti e bevande, anche in deroga alle disposizioni stabilite dal presente capo, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

5. In caso di affidamento in gestione di uno o più reparti ai sensi dell'art. 16, il gestore osserva l'orario dell'esercizio di somministrazione al quale il reparto è annesso.

#### Art. 24.

##### *Esercizi di somministrazione collocati in aree particolari*

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati all'interno dell'area di mercati ortofrutticoli od ittici all'ingrosso o alla produzione o comunque situati nelle immediate vicinanze, che operano prevalentemente in connessione con l'attività del mercato, possono essere autorizzati dal comune ad anticipare l'apertura in corrispondenza agli orari del mercato stesso, osservando comunque l'orario massimo di attività di cui all'art. 18, comma 3, lettera a), senza possibilità di proroga dell'orario di chiusura.

#### Art. 25.

##### *Orari di particolari attività di vendita*

1. Gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti osservano gli orari degli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago di cui all'art. 18, comma 1, lettera a).

2. Le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie commerciali nonché gli esercizi specializzati nella vendita di bevande osservano gli orari di cui al comma 1.

3. Alle attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 30 concernente la pubblicità dei prezzi.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con le sanzioni amministrative previste all'art. 32, commi 4 e 5.

#### Art. 26.

##### *Scelta dell'orario*

1. L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b).

2. La scelta dell'orario deve essere comunicata al comune, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento in altra sede.

3. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.

4. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, si applica l'orario prescelto dal precedente titolare.

5. L'esercente osserva l'orario prescelto; l'eventuale modifica dell'orario di apertura e di chiusura è previamente comunicata al comune.

6. Quando le ore di apertura in talune zone si concentrano abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulta dannoso all'interesse dei consumatori, o comunque per esigenze di interesse pubblico, il comune, con la procedura prevista dall'art. 18, comma 1, può modificare l'orario scelto dall'esercente.

#### Art. 27.

##### *Deroghe generali all'orario minimo*

1. È consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario stabilito e, quando l'esercente ha scelto un orario continuativo di almeno dieci ore, di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b).

2. L'orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio.

3. In caso di sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo superiore a trenta giorni, il titolare deve darne notizia al comune almeno cinque giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.

4. La sospensione dell'attività per periodi inferiori ai trenta giorni, ivi incluse le frazioni di giorno, deve essere comunicata al pubblico tramite un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio, salvo quanto previsto dall'art. 28.

## Art. 28.

*Chiusura settimanale e ferie*

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono osservare sino a due giorni di chiusura settimanale. Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in più di due giornate nell'arco della medesima settimana. Su motivata richiesta il comune può autorizzare ulteriori giornate o mezze giornate di chiusura facoltativa.

2. La scelta del giorno o dei giorni ovvero della mezza giornata di chiusura facoltativa deve essere comunicata al comune sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento di sede.

3. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.

4. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunica una diversa scelta, vale quanto prescelto dal precedente titolare.

5. L'esercente osserva il giorno o i giorni ovvero la mezza giornata di chiusura facoltativa prescelti; l'eventuale modifica è previamente comunicata al comune.

6. Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi estivi, il comune può predisporre annualmente, anche per ciascuna delle zone in cui è eventualmente ripartito il territorio comunale, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 18, comma 1, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande assicurando in ogni giorno della settimana, ivi inclusa la domenica, un adeguato numero di esercizi aperti.

7. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.

## Art. 29.

*Cartello orario*

1. È fatto obbligo agli esercenti di esporre nell'esercizio un cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura, indicante l'orario prescelto di apertura e chiusura comunicato al comune, nonché i giorni o la mezza giornata in cui si effettua la chiusura settimanale facoltativa eventualmente prescelta.

*Capo V*

## PUBBLICITÀ DEI PREZZI ED ATTIVITÀ ACCESSORIE

## Art. 30.

*Pubblicità dei prezzi*

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande espongono il prezzo delle consumazioni, con l'indicazione del servizio offerto, al banco o al tavolo, in modo chiaro, ben leggibile e visibile al pubblico anche dall'esterno durante l'orario di apertura, mediante l'utilizzo di un cartello, listino o altre idonee modalità.

2. Gli esercizi che somministrano pasti, formati da una o più portate, mettono a disposizione dei clienti il menù, con l'elenco delle consumazioni e dei prezzi praticati. Il menù precisa altresì se gli alimenti non freschi sono surgelati o congelati. Analogo menù è esposto all'esterno dell'esercizio durante l'orario di apertura.

3. Quando, nell'ambito dell'attività di somministrazione, è effettuato il servizio all'esterno dell'esercizio, i prezzi sono resi noti al cliente tramite l'esposizione, all'esterno dei locali, del listino o con la messa a disposizione del menù.

4. Eventuali maggiorazioni dei prezzi esposti per le singole consumazioni, dovute a particolari servizi, sono comunicate al pubblico attraverso i listini e i menù di cui ai commi 2 e 3.

5. Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblicità dei prezzi per la vendita al dettaglio.

## Art. 31.

*Attività accessorie*

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia, le autorizzazioni di cui all'art. 8, comma 1, abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini all'interno dei locali abilitati all'attività di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1, abilitano, altresì, alla effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di tutela dall'inquinamento acustico.

*Capo VI*

## SANZIONI

## Art. 32.

*Sanzioni*

1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza l'autorizzazione di cui agli articoli 8, comma 1, 11, comma 1 e 12, comma 1, ovvero quando questa è stata revocata, sospesa o decaduta si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17-bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» e successive modificazioni e integrazioni, nonché la chiusura dell'esercizio.

2. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza presentare la dichiarazione di inizio attività prevista dall'art. 9, comma 1, o in assenza della comunicazione di cui all'art. 8, comma 2, ovvero quando è stata disposta la sospensione dell'attività si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1, nonché la chiusura dell'esercizio.

3. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza i requisiti morali e professionali di cui all'art. 4 si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1, nonché la chiusura dell'esercizio.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 18, 21, 23, 24, 25, 28, comma 7, 29 e 30, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 1.550,00.

5. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni in materia di orario massimo di chiusura previste dagli articoli 18, 21, 23, 24 e 25, il comune, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 4, dispone la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra due e sette giorni.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 8, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata ed è disposta la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra otto e quindici giorni. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è quadruplicata ed è disposta la sospensione dell'attività da un minimo di trenta giorni ad un massimo di un anno.

7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 5 e 6, si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della prima violazione, accertata con provvedimento esecutivo, è stata commessa la stessa violazione. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.

8. Per ogni alta violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17-bis, comma 3, del regio decreto n. 773 del 1931.

9. Alle fattispecie previste ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del regio decreto n. 773 del 1931.

10. Il comune competente per territorio riceve il rapporto ed applica le sanzioni amministrative nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale» e successive modificazioni e integrazioni.

11. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 8 spettano al comune nel cui territorio è commessa la violazione.

### Capo VII

#### PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

#### Art. 33.

##### Criteri regionali

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché i rappresentanti dell'ANCI Veneto entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana i criteri cui i comuni si attengono nel determinare i parametri ed i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio, anche in forma stagionale, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande anche da parte delle associazioni e dei circoli di cui all'art. 2, comma 4, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore tenendo anche conto dei flussi turistici e delle caratteristiche urbanistiche e di accessibilità nonché delle vocazioni delle diverse parti del territorio regionale.

2. La programmazione locale di cui al comma 1 ha valenza triennale e può essere esercitata anche dalle unioni di comuni costituite ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

#### Art. 34.

##### Programmazione comunale

1. I comuni, o le unioni di comuni, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto dei criteri regionali di cui all'art. 33, emanano i parametri ed i criteri di programmazione per l'insediamento sul territorio comunale di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle a carattere stagionale.

2. I comuni, nello stabilire i parametri ed i criteri di cui al comma 1, possono individuare le aree di particolare interesse storico ed artistico, incluse quelle di particolare interesse archeologico ed architettonico, nonché le aree di particolare interesse ambientale e quelle tipizzate da consolidate tradizioni locali nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura delle aree stesse.

3. I divieti e le limitazioni nelle aree di cui al comma 2 sono fissati alternativamente o congiuntamente, in relazione al tipo di attività, all'esercizio congiunto ad attività di intrattenimento e svago, all'am-

piezza della superficie destinata alla somministrazione, all'arredamento, alle mostre esterne ed alle attrezzature dell'esercizio.

#### Art. 35.

##### Monitoraggio

1. Ai fini dell'attuazione di un sistema di raccolta e diffusione di dati sulla rete regionale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, necessario presupposto dell'attività di programmazione regionale e comunale, ogni comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno, invia alla Regione gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate o revocate nel corso dell'anno precedente, nonché delle dichiarazioni di inizio attività pervenute nello stesso periodo.

### Capo VIII

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 36.

##### Norme di attuazione

1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale nonché i rappresentanti dell'ANCI e di Unioncamere regionali, entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, lettera g), dello statuto, le relative disposizioni attuative con particolare riguardo:

a) alle modalità di accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 4;

b) all'organizzazione, alla durata, ai contenuti ed ai requisiti di accesso dei corsi di formazione professionale di cui all'art. 4, comma 11, lettera b);

c) alle modalità per l'applicazione della normativa comunitaria in materia di igiene dei prodotti alimentari;

d) alle condizioni e alle modalità per l'utilizzo delle denominazioni di cui all'art. 14;

e) all'attività di monitoraggio prevista dall'art. 35.

2. La Giunta regionale entro il termine di cui al comma 1 approva altresì i modelli di domanda di autorizzazione, di dichiarazione di inizio di attività e di comunicazione previsti dalla presente legge.

#### Art. 37.

##### Abrogazioni e norme finali

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 14 settembre 1994, n. 40, «Criteri per la determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande»;

b) legge regionale 19 novembre 1996, n. 38, «Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 40, «Criteri per la determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande».

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere diretta applicazione nella Regione del Veneto:

a) la legge n. 287 del 1991, ad eccezione dell'art. 4, comma 2, con riferimento alle autorizzazioni di cui all'art. 8 della presente legge, e dell'art. 9;

b) l'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni, limitatamente al settore alimentare;

c) l'art. 13 del decreto legislativo n. 114 del 1998, limitatamente agli orari delle gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie commerciali nonché degli esercizi specializzati nella vendita di bevande.

3. Dalla data di adozione dei criteri regionali di cui all'art. 33, è abrogato l'art. 9, comma 4, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 152 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 635 del 1940, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

#### Art. 38.

##### *Norme transitorie*

1. Fino all'adozione da parte dei comuni dei parametri e dei criteri di cui all'art. 34, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, continuano ad applicarsi i parametri e i criteri attualmente vigenti.

2. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'art. 36, comma 1, lettera b), i corsi di formazione professionale previsti dall'art. 4, comma 6, lettera a), vengono svolti secondo le modalità già definite dalla Giunta regionale per i corsi finalizzati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

3. Fino all'individuazione da parte della Giunta regionale dei titoli di studio di cui all'art. 4, comma 11, lettera a), continuano ad essere riconosciuti come requisiti professionali i titoli di studio rilasciati dalle scuole alberghiere o da altre scuole a specifico indirizzo professionale.

4. Le norme in materia di pubblicità dei prezzi contenute nell'art. 30 hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 287 del 1991, possono estendere la propria attività di somministrazione di alimenti e bevande senza che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio, nel rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, di tutela dall'inquinamento acustico, igienico-sanitaria, di sicurezza nonché di destinazione d'uso dei locali e degli edifici e di sorvegliabilità.

6. Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge n. 287 del 1991, intestate alla stessa persona fisica o società, relative ad un unico esercizio, si unificano nella tipologia unica prevista dall'art. 5, comma 1.

7. I requisiti professionali di cui all'art. 4, commi da 6 a 13, sono riconosciuti a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo», quando la somministrazione è limitata alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

8. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge le società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati che si avvalgono della figura del delegato di cui al comma 1, dell'art. 2, della legge n. 287 del 1991, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono ottemperare alle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, lettera m) e 4, commi 4 e 7.

9. Fino all'adozione dei nuovi provvedimenti di determinazione degli orari da parte dei comuni, ai sensi dell'art. 18, comma 8, si applica la disciplina degli orari prevista al capo IV, esclusa qualsiasi protrazione dell'orario massimo di chiusura di competenza del comune.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 21 settembre 2007

GALAN

(Omissis).

08R0030

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2007, n. 30.

**Interventi regionali a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell'area del Veneto orientale.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 94 del 30 ottobre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità e oggetto*

1. La regione del Veneto, nell'ambito delle già avviate iniziative per l'attuazione del regionalismo differenziato di cui all'art. 116, comma 3, della Costituzione, per la realizzazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, nonché per la costituzione dell'autonomia speciale del Veneto, promuove interventi a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell'area del Veneto orientale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati all'esercizio delle funzioni dei comuni volte al miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti.

Art. 2.

*Destinatari degli interventi regionali*

1. Sono destinatari degli interventi regionali di cui alla presente legge:

a) comuni ubicati in area montana, con priorità per quelli con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti o frazioni di comuni ubicati in area montana con meno di cinquecento abitanti che presentano situazioni di disagio socio-economico, come indicato dall'art. 3, comma 2;

b) comuni ubicati nell'area del Veneto orientale così come individuata dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, «Iniziativa per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale», con priorità per quelle amministrazioni comunali che presentano una popolazione non superiore ai cinquemila abitanti e che sono gravate da situazioni di disparità socio-economica dovute alla sfavorevole contiguità territoriale con Regioni a statuto speciale.

2. Per comuni ubicati in area montana di cui al comma 1, lettera a), si intendono quelli il cui territorio sia ricompreso nell'ambito territoriale della comunità montana.

**Art. 3.****Criteri e modalità di gestione degli interventi regionali**

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propri provvedimenti, determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, a valere per il triennio 2007-2008-2009, le procedure, i termini, le modalità, l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, nonché i criteri di gestione per gli interventi relativi ai destinatari di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

2. Per i destinatari di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), i criteri per l'attuazione degli interventi sono stabiliti da:

a) l'indice di spopolamento, mettendo in rapporto gli ultimi due censimenti;

b) l'indice di abbandono del territorio agricolo (superficie agricola utilizzata - SAU) mettendo in rapporto gli ultimi due censimenti;

e) l'indice di anzianità della popolazione.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

**Art. 4.****Servizi socio-sanitari nei territori montani**

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 34, in particolare dai commi 19 e 20, dell'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 2006, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua tutti gli strumenti atti a garantire che nelle unità locali socio-sanitarie (ULSS) il cui ambito territoriale insiste su territori dei comuni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sia garantita la capillare copertura nei territori dei comuni medesimi, dei medici di medicina generale.

2. Nei territori montani le ULSS, previo parere della conferenza dei sindaci e in collaborazione con i comuni di cui al comma 1, verificano le necessità e predispongono un adeguato servizio di consegna a domicilio dei medicinali, in particolare a favore della popolazione dei centri abitati ad alta marginalità.

**Art. 5.****Norma di raccordo**

1. Gli interventi di cui alla presente legge a favore dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale sono realizzati tenuto conto anche di intese della Regione del Veneto con dette regioni, ai sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione.

2. Per il fine di cui al comma 1, la Giunta regionale individua gli interventi di cui alla presente legge in considerazione delle iniziative programmate in attuazione delle intese di cui al comma 1, tenendo conto altresì dei criteri di cui all'art. 3, comma 2.

3. Nel caso in cui gli interventi da realizzare ricadono nell'ambito di applicazione delle intese, gli stessi sono gestiti dall'organo comune di gestione previsto dalle intese stesse.

**Art. 6.****Norma transitoria**

1. In fase di prima applicazione per gli esercizi finanziari 2007 e 2008, per quanto riguarda la lettera b), del comma 1, dell'art. 2, sono destinatari degli interventi finanziari i comuni confinanti con la Regione a statuto speciale.

**Art. 7.****Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera a), quantificati in euro 9.000.000,00, per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0186 «Fondo speciale per le spese di investimento» partita n. 1 «Interventi regionali a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna» e contestuale incremento, in termini di competenza, dell'upb U0007 «Trasferimento agli enti locali per investimenti» del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera b), quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0186 «Fondo speciale per le spese di investimento» partita n. 2 «Interventi regionali a favore dei comuni ricadenti nell'area del Veneto orientale» e contestuale incremento, in termini di competenza, dell'upb U0007 «Trasferimento agli enti locali per investimenti» del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

3. Agli oneri, decorrenti dall'esercizio 2008, conseguenti all'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, limitatamente alle spese di gestione dei comuni ubicati in area montana, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0005 «Interventi indistinti a favore degli enti locali» del bilancio pluriennale 2007-2009.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneta*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 26 ottobre 2007

GALAN

07R0744

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2007, n. 31.

**Ratifica dell'intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 94 del 30 ottobre 2007)

(Omissis).

07R0745

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUG-005) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap   | località            | libreria                                   | Indirizzo                         | pref. | tel.    | fax      |
|-------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------|---------|----------|
| 00041 | ALBANO LAZIALE (RM) | LIBRERIA CARACUZZO                         | Corso Matteotti, 201              | 06    | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | ANCONA              | LIBRERIA FOGOLA                            | Piazza Cavour, 4-5-6              | 071   | 2074606 | 2060205  |
| 81031 | AVERSA (CE)         | LIBRERIA CLA.ROS                           | Via L. Da Vinci, 18               | 081   | 8902431 | 8902431  |
| 70124 | BARI                | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO                  | Via Arcidiacono Giovanni, 9       | 080   | 5042665 | 5610818  |
| 70121 | BARI                | LIBRERIA EGAFNET.IT                        | Via Crisanzio, 16                 | 080   | 5212142 | 5243613  |
| 13900 | BIELLA              | LIBRERIA GIOVANNACCI                       | Via Italia, 14                    | 015   | 2522313 | 34983    |
| 40132 | BOLOGNA             | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM                | Via Ercole Nani, 2/A              | 051   | 4218740 | 4210565  |
| 40124 | BOLOGNA             | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A          | 051   | 3399048 | 3394340  |
| 21052 | BUSTO ARSIZIO (VA)  | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO             | Via Milano, 4                     | 0331  | 626752  | 626752   |
| 91022 | CASTELVETRANO (TP)  | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA              | Via Q. Sella, 106/108             | 0924  | 45714   | 45714    |
| 95128 | CATANIA             | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI  | Via F. Riso, 56/60                | 095   | 430590  | 508529   |
| 88100 | CATANZARO           | LIBRERIA NISTICÒ                           | Via A. Daniele, 27                | 0961  | 725811  | 725811   |
| 66100 | CHIETI              | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI                   | Via Asinio Herio, 21              | 0871  | 330261  | 322070   |
| 22100 | COMO                | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA       | Via Mentana, 15                   | 031   | 262324  | 262324   |
| 87100 | COSENZA             | LIBRERIA DOMUS                             | Via Monte Santo, 70/A             | 0984  | 23110   | 23110    |
| 50129 | FIRENZE             | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA                | Via Cavour 44-46/R                | 055   | 2396320 | 288909   |
| 71100 | FOGGIA              | LIBRERIA PATIERNO                          | Via Dante, 21                     | 0881  | 722064  | 722064   |
| 16121 | GENOVA              | LIBRERIA GIURIDICA                         | Galleria E. Martino, 9            | 010   | 565178  | 5705693  |
| 95014 | GIARRE (CT)         | LIBRERIA LA SEÑORITA                       | Via Trieste angolo Corso Europa   | 095   | 7799877 | 7799877  |
| 73100 | LECCE               | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO                 | Via Palmieri, 30                  | 0832  | 241131  | 303057   |
| 74015 | MARTINA FRANCA (TA) | TUTTOUFFICIO                               | Via C. Battisti, 14/20            | 080   | 4839784 | 4839785  |
| 98122 | MESSINA             | LIBRERIA PIROLA MESSINA                    | Corso Cavour, 55                  | 090   | 710487  | 662174   |
| 20100 | MILANO              | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.           | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02    | 865236  | 863684   |

**Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap   | località                      | libreria                      | indirizzo                 | pref. | tel.    | fax      |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------|---------|----------|
| 28100 | <b>NOVARA</b>                 | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34          | 0321  | 626764  | 626764   |
| 90138 | <b>PALERMO</b>                | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE     | P.za V.E. Orlando, 44/45  | 091   | 6118225 | 552172   |
| 90138 | <b>PALERMO</b>                | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO       | Piazza E. Orlando, 15/19  | 091   | 334323  | 6112750  |
| 90145 | <b>PALERMO</b>                | LA LIBRERIA COMMISSIONARIA    | Via S. Gregoriotti, 6     | 091   | 6859904 | 6859904  |
| 90133 | <b>PALERMO</b>                | LIBRERIA FORENSE              | Via Maqueda, 185          | 091   | 6168475 | 6177342  |
| 43100 | <b>PARMA</b>                  | LIBRERIA MAIOLI               | Via Farini, 34/D          | 0521  | 286226  | 284922   |
| 06087 | <b>PERUGIA</b>                | CALZETTI & MARIUCCI           | Via della Valtiera, 229   | 075   | 5997736 | 5990120  |
| 29100 | <b>PIACENZA</b>               | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO    | Via Quattro Novembre, 160 | 0523  | 452342  | 461203   |
| 59100 | <b>PRATO</b>                  | LIBRERIA CARTOLERIA GORI      | Via Ricasoli, 26          | 0574  | 22061   | 610353   |
| 00192 | <b>ROMA</b>                   | LIBRERIA DE MIRANDA           | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06    | 3213303 | 3216695  |
| 00187 | <b>ROMA</b>                   | LIBRERIA GODEL                | Via Poli, 46              | 06    | 6798716 | 6790331  |
| 00187 | <b>ROMA</b>                   | STAMPERIA REALE DI ROMA       | Via Due Macelli, 12       | 06    | 6793268 | 69940034 |
| 63039 | <b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b> | LIBRERIA LA BIBLIOFILA        | Via Ugo Bassi, 38         | 0735  | 587513  | 576134   |
| 10122 | <b>TORINO</b>                 | LIBRERIA GIURIDICA            | Via S. Agostino, 8        | 011   | 4367076 | 4367076  |
| 36100 | <b>VICENZA</b>                | LIBRERIA GALLA 1880           | Viale Roma, 14            | 0444  | 225225  | 225238   |

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it))

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
 fax: 06-8508-4117  
 e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
 ☎ 800-864035

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (\*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

#### CANONE DI ABBONAMENTO

|                |                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Tipo A</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:<br>(di cui spese di spedizione € 257,04)<br>(di cui spese di spedizione € 128,52)                                                                      | - annuale € 438,00<br>- semestrale € 239,00 |
| <b>Tipo A1</b> | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:<br>(di cui spese di spedizione € 132,57)<br>(di cui spese di spedizione € 66,28)                                 | - annuale € 309,00<br>- semestrale € 167,00 |
| <b>Tipo B</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte Costituzionale:<br>(di cui spese di spedizione € 19,29)<br>(di cui spese di spedizione € 9,64)                                             | - annuale € 68,00<br>- semestrale € 43,00   |
| <b>Tipo C</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della C.E.:<br>(di cui spese di spedizione € 41,27)<br>(di cui spese di spedizione € 20,63)                                                                               | - annuale € 168,00<br>- semestrale € 91,00  |
| <b>Tipo D</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:<br>(di cui spese di spedizione € 15,31)<br>(di cui spese di spedizione € 7,65)                                                                           | - annuale € 65,00<br>- semestrale € 40,00   |
| <b>Tipo E</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:<br>(di cui spese di spedizione € 50,02)<br>(di cui spese di spedizione € 25,01)                            | - annuale € 167,00<br>- semestrale € 90,00  |
| <b>Tipo F</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:<br>(di cui spese di spedizione € 383,93)<br>(di cui spese di spedizione € 191,46)                        | - annuale € 819,00<br>- semestrale € 431,00 |
| <b>Tipo F1</b> | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:<br>(di cui spese di spedizione € 264,45)<br>(di cui spese di spedizione € 132,22) | - annuale € 682,00<br>- semestrale € 357,00 |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale                                | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione     | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico                 | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione       | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico             | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)  
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € 295,00  
- semestrale € 162,00

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)  
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € 85,00  
- semestrale € 53,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

€ 190,00

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ 180,50

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

### RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

#### ABBONAMENTI UFFICIALI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 0 2 0 2 \*

€ 2,00